

## ***LA PREVIDENZA DEL PUBBLICO IMPIEGO***

- I fondi esclusivi
- Iscrizione obbligatoria all'INPDAP
- Contribuzione obbligatoria
- Contribuzione volontaria
- Contribuzione figurativa
- Servizi utili e computabili alla pensione
- Riscatti
- Ricongiunzione
- Le Prestazioni
- Pensione di vecchiaia sistema retributivo
- Pensione anzianità sistema retributivo
- Lavoro a tempo parziale
- Pensione provvisoria – acconto di pensione
- Calcolo della pensione
- Il sistema contributivo
- La pensione in Europa e nel Mondo
- La pensione ai superstiti
- La pensione privilegiata
- La causa di servizio
- L'equo indennizzo
- Pensione inabilità
- Cumulo pensione e stipendio
- Contenzioso
- Lavoratori socialmente utili
- Congedi parentali

## **I FONDI ESCLUSIVI**

La pensione dei dipendenti pubblici è detta "ESCLUSIVA" del Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO-INPS) e riguarda:

Le forme di previdenza esclusive confluite nel nuovo ente denominato INPDAP, e cioè:

- Cassa pensioni dipendenti Enti Locali (CPDEL);
- Cassa pensioni insegnanti asilo e scuole elementari parificate;
- Cassa pensioni sanitarie;
- Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti.

In base alla legge 335/95, art. 2, con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato.

### **A) Amministrazione dello Stato**

Fino al 31.12.1995 non esisteva nessuna Cassa. Lo stato introitava il contributo versato dal lavoratore ed al momento del collocamento a riposo dello stesso, erogava la pensione con prelievo diretto da un apposito capitolo del bilancio statale.

Rientravano in tale normativa i dipendenti civili e militari dello Stato, i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e procuratori dello Stato e dell'Università, nonché i dipendenti delle Aziende Autonome dello Stato.

Le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente dalle singole Amministrazioni Statali.

Dal 1/1/1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, nonché delle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile (complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,75 punti a carico del dipendente).

### **B) Inpdap**

La Cassa pensioni dipendenti Enti Locali (CPDEL) la Cassa pensioni insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, la Cassa pensioni ai Sanitari (CPS) e la Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, sono state soppresse. E' stato istituito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) che succede alla predetta Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, all'ENPAS, all'INADEL e all'ENPDEDP.

## **ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALL'INPADP**

## **Dipendenti dei Comparti pubblici**

L'iscrizione all'INPDAP è determinata da norme di legge e, in taluni casi, a seguito di delibera dell'ente datore di lavoro.

Tra gli enti tenuti ad iscrivere obbligatoriamente i propri dipendenti si annoverano:

- Comuni, e loro consorzi
- Province e consorzi di province ed enti equiparati
- Consorzi provinciali antitubercolari
- Consorzi silvo-forestali
- Regioni a statuto speciale (esclusa la Sicilia) dalla data prevista dai rispettivi ordinamenti
- Regioni a statuto ordinario
- Aziende municipalizzate elettricità, gas, acqua, ambientali e farmaceutiche
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
- Aziende autonome di cura, soggiorno, turismo ed altre aziende costituite in ente autonomo
- Istituti per ciechi e sordomuti
- Enti ospedalieri
- Aziende sanitarie

Tra gli enti tenuti ad iscrivere il proprio personale a seguito di apposita delibera si annoverano:

- Istituti autonomi di case popolari (IACP)
- Ente nazionale turismo (ENIT)
- Comunità israelitiche
- Istituti zooprofilattici
- Camere di commercio, industria e artigianato

Altre iscrizioni obbligatorie:

- Personale religioso con normale rapporto d'impiego
- Personale statale dipendente da camere di commercio
- Personale di enti soppressi o disciolti trasferiti alle Regioni
- Unione Camere di commercio
- Personale sanitario (medici) iscritti alla ex cassa pensioni sanitari (CPS) ora amministrata dall'INPDAP
- Personale insegnante degli asili nido iscritti alla ex cassa pensioni insegnanti (CPI) ora amministrata dall'INPDAP
- Ufficiali giudiziari e coadiutori ufficiali giudiziari iscritti alla ex cassa CPUG ora amministrata dall'INPDAP
- Dipendenti assunti a qualunque titolo, adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario, anche se assunti a tempo determinato o per supplenza o per attività non istituzionali (sono esclusi i lavoratori socialmente utili (LSU), a partire dal 1° ottobre 1991)

### **Opzione per il mantenimento dell'iscrizione alla ex CPDEL ora amministrata dall'INPDAP**

Per alcune categorie di lavoratori e data la facoltà di optare per il mantenimento dell'iscrizione, in alternativa all'iscrizione ad altre forme obbligatorie (ad esempio INPS), tra cui:

- Dipendenti interessati ai processi di mobilità di cui alla legge 554/1988
- Dipendenti da enti che modificano la loro natura giuridica da enti pubblici ad enti

di diritto privato (è il caso, ad esempio, di alcune IPAB), a condizione che presentino domanda di mantenimento entro 90 giorni dalla data di trasformazione giuridica dell'ente

- Dipendenti di enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, regolamento o convenzione, e che attribuiscono a queste società le funzioni prima esercitate dagli enti pubblici o dalle aziende. Anche in questo caso l'opzione va esercitata entro 90 giorni dalla trasformazione.

A decorrere dal 10 settembre 1991, l'iscrizione obbligatoria all'Istituto per tutti i dipendenti, a qualunque titolo assunti anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario, anche se l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali.

### **Personale Statale**

Sono in carico all'INPDAP:

- Impiegati civili e operai dello Stato
- Insegnanti delle scuole e degli istituti di Istruzione statale
- Corpi di Polizia
- Militari
- Magistrati
- Personale non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno
- Vigili del fuoco

### **Altre categorie di lavoratori appartenenti a comparti pubblici o dipendenti di settori che svolgono funzioni di pubblica utilità'.**

I dipendenti del Comparto degli enti pubblici non economici (Parastato), i dipendenti delle aziende di igiene ambientale private, i dipendenti delle case di cura private e delle residenze per anziani, religiose e laiche, sono iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) gestito dall'INPS.

### **CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA**

La contribuzione obbligatoria è costituita dalla retribuzione complessivamente percepita che gli enti sono tenuti a versare, sia per la parte a proprio carico sia per la parte a carico dei dipendenti ai quali viene trattenuta mensilmente dalla busta paga.

La contribuzione a carico dei dipendenti obbligatoriamente iscritti all'INPDAP è pari all'8,55% dell'imponibile previdenziale, mentre per i dipendenti dello Stato, sempre obbligatoriamente iscritti all'INPDAP e pari all'8,75% dell'imponibile previdenziale.

Per i dipendenti iscritti all'INPS la contribuzione obbligatoria è pari all'8,34% della retribuzione imponibile.

## Retribuzione imponibile

La retribuzione imponibile del personale degli enti locali fino al 31 dicembre 1995 era costituita:

- Stipendio tabellare lordo
- Indennità integrativa speciale
- Retribuzione individuale di anzianità
- Tredicesima mensilità
- Indennità fisse e ricorrenti per 12 mensilità (salvo diversa previsione contrattuale)
- Eventuali assegni ad personam pensionabili

Per i dipendenti dello Stato, oltre alle voci sopra indicate, si aggiunge la maggiorazione corrispondente al 18% prevista dalla legge n. 177/1976, sullo stipendio e sugli assegni pensionabili, esclusa l'indennità integrativa speciale.

La retribuzione imponibile del personale degli enti locali a partire dal 1° gennaio 1996 è costituita, oltre che dalle voci stipendiali anzidette, da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, tranne i compensi e le quote tassativamente escluse dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 314/1997.

Per i dipendenti dello Stato, oltre a quanto sopra esposto, occorre tenere conto che la retribuzione accessoria va considerata per la parte eccedente l'importo della maggiorazione del 18%.

Per i dipendenti iscritti all'INPS, la retribuzione imponibile è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, tranne i compensi e le quote tassativamente escluse dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 314/1997.

Ente	Contribuzione a carico del datore di lavoro	Contribuzione a carico del lavoratore	Total e	
<b>Stato</b>	16,5%	dal 1.1.89	6,75%	23,25 %
		dal 1.1.90	6,95%	23,45 %
		dal 1.1.91	7,15%	23,65 %
		dal 1.1.92	8,20%	24,70 %
		dal 1.1.96	8,75%	
<b>Ex CPDEL</b>	18,60%	dal 1.5.91	7,75%	23,25 %
		dal 1.1.92	7,75%	23,45 %
		dal 11.7.91	8,55%	23,65 %
		dal 1.1.96	8,90%	27,15 %

	23,80%	dal 1.12.96		
--	--------	----------------	--	--

Prelievo contributivo sulla maggiorazione della base pensionabile (Statali ecc.) (art. 15 legge 724/94)

Dal 1.1.1995 la maggiorazione pari al 18% della retribuzione pensionabile senza Indennità Integrativa Speciale e altri emolumenti non pensionabili, per il personale dello Stato, è assoggettata a contribuzione. Il prelievo contributivo in conto entrate Tesoro è determinato sulla retribuzione presa a calcolo della pensione incrementata del 18%.

### CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Dal 12/07/1997 ,grazie al decreto 30/04/97 n. 184 ,gli iscritti ad una delle casse gestite dall'INPDAP possono versare i contributi per coprire periodi che ne siano privi.

Chi può presentare domanda ?	Quali sono i periodi valutabili ?	Come si calcola il contributo ?	Dove va presentata la domanda ?
Coloro che nei cinque anni precedenti la domanda hanno almeno tre anni (*) di contribuzione effettiva presso l'INPDAP oppure, dal 1/1/01 , 5 anni di contributi nella intera vita lavorativa (***)e non versano contribuzione presso altre casse previdenziali	Tutti i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria ,come le aspettative varie o le interruzioni per motivi disciplinari o nei casi di lavori discontinui ovvero a tempo parziale	L' aliquota di finanziamento che attualmente è il 32,35 % va applicata alla media delle retribuzioni(**), considerate ai fini pensionistici,perc epite nei 12 mesi precedenti la data della domanda	La domanda va presentata alla sede INPDAP competente per territorio e l'autorizzazione ai versamenti decorre dal primo sabato successivo a quello della richiesta

(\*) Tale termine si riduce ad un anno nell'ultimo quinquennio quando la domanda viene presentata per i periodi successivi al 31/12/1996 ed intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui e di periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale.

(\*\*) Le retribuzioni sulle quali viene calcolato l' importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente ,con effetto dal 1° gennaio di ogni anno ,in base alla variazione

dell' indice ISTAT del costo della vita dell'anno precedente.

(\*\*\*) Legge 388 del 23/12/2000 art.69 comma 6 .

N.B.: Nel caso di contributi versati in misura inferiori a quelli dovuti si opera una contrazione corrispondente del periodo da accreditare sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

## **CONTRIBUZIONE FIGURATIVA**

### **Periodi di maternita'**

I periodi di astensione facoltativa per maternità verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, a decorrere dal 15.11.96 sono - a domanda - coperti da contribuzione figurativa (gratuita) nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione o, per la parte differenziale, qualora spetti una retribuzione ridotta;

I periodi di astensione obbligatoria per maternità intervenuta al fuori del rapporto di lavoro, possono avere - a domanda - la copertura figurativa (gratuita) purché l'evento maternità sia successivo all'1.1.94 ed il richiedente possa vantare, all'atto della domanda al Fondo, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

L'astensione dal lavoro del padre o della madre fino all'ottavo anno di vita del bambino previsto dalla legge 53/2000, è coperta da contribuzione figurativa. Per tale periodo è attribuito come valore retributivo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione con riscatto ovvero con versamento di contribuzione volontaria.

### **Permessi ai genitori di bambini portatori di handicap e di assistenza**

Per i lavoratori che siano genitori (anche adottivi o affidatari) di un portatore di handicap grave, sono coperti da contribuzione figurativa i tre giorni di permesso mensile dopo il terzo anno di età del figlio. Fino al terzo anno di età del bambino il prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, il permesso di due ore, sono coperte da contribuzione figurativa.

I permessi fruiti dal lavoratore che assiste con continuità e in via esclusiva una persona portatrice di handicap grave, parente o affine fino al terzo grado, anche se non convivente, sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.

### **Malattia**

I periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo

mezzo vengono valutati ai fini della misura della pensione al 50%, indipendentemente dal fatto che essi siano retribuiti in misura intera o ridotta da parte dell'Ente datore di lavoro.

Tale disposizione non si applica ai soggetti affetti da gravi forme morbose, da individuarsi con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministeri della Sanità e del Tesoro.

### Periodi di volontariato

I servizi di volontariato civile reso nei paesi in via di sviluppo e i periodi di servizio civile per gli obiettori di coscienza sono coperti da contribuzione figurativa.

### TABELLA PER VALUTAZIONE AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA DEI PERIODI DI MALATTIA ECEDENTI I 12 MESI

<b>Tabella collocazione periodo massimo di contribuzione figurativa accreditabile per malattia</b>						
<b>Periodo</b>	Fino al 1996	1997/1999	2000/2002	2003/2005	2006/2008	Dal 2009
<b>N° ctb. accr.li</b>	52	61*	69*	78*	87*	95*
		* di cui non più di 52 al 31.12.1996	* di cui non più di 52 al 31.12.1996	* di cui non più di 52 al 31.12.1996	* di cui non più di 52 al 31.12.1996	* di cui non più di 52 al 31.12.1996
			* di cui non più di 61 al 31.12.1999	* di cui non più di 61 al 31.12.1999	* di cui non più di 61 al 31.12.1999	* di cui non più di 61 al 31.12.1999
				* di cui non più di 69 al 31.12.2002	* di cui non più di 69 al 31.12.2002	* di cui non più di 69 al 31.12.2002
					* di cui non più di 78 al 31.12.2005	* di cui non più di 78 al 31.12.2005
						* di cui non più di 87 al 31.12.2008

### SERVIZI UTILI O COMPUTABILI ALLA PENSIONE

I servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza sono quelli di iscrizione obbligatoria all'INPDAP, quelli cumulabili, riscattabili, ricongiungibili, computabili a domanda o d'ufficio, gli aumenti di servizi nei casi previsti (ad esempio per i ciechi), i periodi di contribuzione figurativa, volontaria e il servizio militare o equiparato.



## LAVORATORI DELLO STATO

**Sono computabili, d'ufficio**, per i lavoratori statali tutti i servizi effettivi di ruolo e non di ruolo prestati nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze Armate a qualsiasi titolo e presso gli Enti Locali, oppure i servizi equiparati come: partigiano, con incarichi di governo, dipendente C.R.I. in tempo di guerra.

**Sono computabili, a domanda, senza onere per l'interessato, i servizi inerenti:**

- servizi non di ruolo con iscrizione all'INPS;
- periodi retributivi di incarichi e supplenze;
- periodi di ruolo e non di ruolo prestati presso Enti Pubblici Locali, Parastatali o comunque sottoposti a tutela dello Stato;
- periodi prestati come operaio giornaliero presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telegrafi;
- la maggiorazione del servizio (4 mesi per ogni anno di servizio ai sensi della Legge n. 120 del 28-3-1991, in favore dei non vedenti);
- il servizio militare per richiamo alle armi con diritto alla conservazione del posto o prestato posteriormente all'assunzione;
- l'intero periodo intercorso tra la cessazione per eventi bellici o politici dopo il 30 giugno 1943 e la riassunzione in servizio;
- il servizio prestato presso Enti Locali non più facenti parte del territorio italiano (profughi);
- i periodi di aspettativa :

**a)** per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dell'impiego non sono considerati);

**b)** per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri;

**c)** per mandato parlamentare; per elezione a cariche presso Enti autonomi territoriali; per motivi sindacali.

Per tutti i servizi prestati in precedenza nello Stato, o in altri Enti Pubblici, i dipendenti statali devono dichiararne per iscritto, all'atto dell'assunzione, l'esistenza (compreso il servizio militare).

I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla dichiarazione originaria.

## LAVORATORI DEGLI ENTI LOCALI - SANITÀ

**Sono utili ai fini del trattamento di quiescenza:**

- i servizi prestati presso Enti Locali con obbligo di iscrizione ad una o più Casse pensioni;
- i servizi cumulabili;
- i servizi e periodi riscattati, quelli cioè che vengono resi utili mediante contributo a carico dell'iscritto (laurea, corsi di specializzazione, diploma di infermiere professionale, ecc.);
- i servizi prestati presso lo Stato e rincongiungibili ai sensi della Legge 22-5-54 n.

523;

- la maggiorazione del servizio (4 mesi per ogni anno di servizio ai sensi della Legge n. 120 del 28-3-1991, in favore dei non vedenti);
- i periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della Legge 7-2-79 n. 29;
- il servizio militare di leva;
- il servizio sostitutivo civile;
- il servizio non armato (obietto di coscienza);
- il servizio di volontariato non in costanza dei rapporti di impiego nei paesi in via di sviluppo (computabile solo entro i limiti della ferma di leva);
- il servizio militare per richiamo alle armi con diritto alla conservazione del posto o prestato posteriormente all'iscrizione obbligatoria alla Cassa;
- i periodi di aspettativa:

**a)** per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dell'impiego non sono considerati);

**b)** per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri;

**c)** per mandato parlamentare; per elezione a cariche presso Enti autonomi territoriali; per motivi sindacali, purchè gli interessati si avvalgono della facoltà di continuazione dell'iscrizione alla Cassa.

### **Servizi simultanei**

I servizi simultanei sono quelli resi contemporaneamente in due o più Enti iscrivibili alla Cassa. Tali servizi non aumentano la durata complessiva del servizio, ma fanno maturare una quota aggiuntiva di indennità o di pensione denominata "Parte B".

Tale maggiorazione di pensione (Parte B) è riconosciuta anche se i servizi sono prestati presso lo stesso Ente a condizione che le mansioni siano diverse.

Es. servizio diurno: operatore amministrativo - servizio serale: bibliotecario.

### **Il servizio militare**

Il servizio militare di leva è computabile a domanda ai sensi della legge 274/91 art. 1 .

Dalla data del 30/01/87, il servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti (come il servizio di volontariato), sono computabili a completo carico dell' Ente previdenziale.

E' riconosciuto nei seguenti limiti:

#### **ESERCITO-AERONAUTICA**

<b>PERIODO</b>	<b>MESI</b>
dal 25/09/61 al 31/12/63	18
dal 01/01/64 al 31/12/64	17
dal 01/01/65 al 28/03/74	15
dal 29/03/74 al 31/12/75	14

dal 01/01/76	12
Ufficiali	15

### MARINA MILITARE

PERIODO	MESI
dal 25/11/60 al 31/12/63	26
dal 01/01/64 al 31/12/64	25
dal 01/01/65 al 01/01/72	24
dal 02/01/72 al 31/12/74	22
dal 01/01/75 al 31/12/75	20
dal 01/01/76 al 28/01/86	18
dal 29/01/86 al 28/01/87	17
dal 29/01/87 al 28/01/88	16
dal 29/01/88 al 28/01/89	14
dal 29/01/89	12
Ufficiali	18
dal 24/12/86 Ufficiali	15

### Adempimenti dell'iscritto:

1. Domanda in carta semplice ;
2. Copia autenticata del foglio matricolare militare ;
3. Atto notorio ,ai sensi della legge 15/68 ,nel quale l'iscritto dichiara che il servizio non è stato utilizzato ,ne lo sarà per l'avvenire presso altre gestioni previdenziali .

Adempimenti del datore di lavoro:

Certificazione, su mod.98, che il richiedente era in servizio all'atto della domanda .

### RISCATTI

**Per mezzo dell'istituto del riscatto alcuni periodi o servizi, durante i quali non vi è svolgimento di attività lavorativa e sono privi di contribuzione, possono essere considerati ai fini della pensione o dell'incremento della stessa.**

La contribuzione da riscatto viene equiparata a tutti gli effetti a quella obbligatoria, sia per la maturazione del diritto alla pensione che per il suo ammontare.

- a) i servizi resi presso Enti iscrivibili alla Cassa prima dell'obbligo d'iscrizione;
- b) i servizi prestati presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di

pubblica amministrazione;

- c) i servizi prestati presso aziende private o enti esercenti un pubblico servizio anteriormente alla iscrizione alla Cassa (non rientra nel concetto di pubblico servizio quello di pubblica necessità come ad es. il servizio farmaceutico);
- d) i servizi prestati presso Enti di diritto pubblico, ivi compresi gli istituti di Credito di diritto pubblico (Banca d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca naz.le del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena);
- e) i servizi prestati nello Stato in qualità di "fuori ruolo";
- f) i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università per l'intera durata del servizio prestato;
- g) i servizi prestati in qualità di aiuto o assistente ospedaliero anteriormente al 31-12-1962;
- h) i servizi anteriori alla data di iscrizione facoltativa alla Cassa resi alle dipendenze dell'ente che ha adottato la relativa delibera di massima in applicazione dell'art. 39, della Legge 379/55 e successive estensioni (IACP, ENT, ENEA, CNR ecc.)
- i) i servizi prestati nel settore privato con iscrizione all'INPS o a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS.
- j) servizi resi c/o aziende o enti che abbiano perduto il carattere di I.P.A.B.
- k) servizi resi c/o consorzi di bonifica che hanno carattere di pubblica amministrazione
- l) servizi resi c/o aziende o enti esercenti un pubblico servizio
- m) servizi resi c/o enti di diritto pubblico
- n) periodo di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'INPS
- o) servizi resi c/o la C.R.I. in reparti militari mobilitati
- p) iscrizioni ad albi professionali prescritti
- q) periodo di assistente universitario volontario
- r) periodo di assistente straordinario non incaricato
- s) periodo di docente presso università estere;
- t) periodo di assunzione con contratto locale presso uffici italiani all'estero
- u) periodi di congedo per cura disabili in misura non inf. ad 80% non cumulabile con il riscatto di laurea
- v) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di laurea o

equiparati, purché prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera;

- w) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette ai fini speciali;
- x) il triennio corrispondente al corso di studio seguito presso la scuola convitto, per il conseguimento del diploma di infermiera professionale e di vigilatrice d'infanzia purché i diplomi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.
- y) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore o riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- z) i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera;
- aa) i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento post-diploma o post-laurea, il cui diploma sia stato chiesto quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera;
- bb) i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti.
- cc) i periodi trascorsi in aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse fino al 6.4.95;
- dd) Periodi successivi all'1-1-94 per assenza facoltativa del lavoro per gravidanza o puerperio al di fuori del rapporto di lavoro e, i periodi di congedo per motivi familiari fruiti per l'assistenza e la cura ai disabili in misura non inferiore all'80%. I predetti periodi sono riscattabili purché il dipendente possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa; il riscatto è ammesso nella misura massima di 5 anni e non è cumulabile con il riscatto del corso legale di laurea. La domanda di riscatto deve essere presentata in attività di servizio ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di cessazione o, in caso di morte dei superstiti entro 90 giorni dalla data del decesso.
- ee) I periodi lavorativi prestati all'estero e non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, con onere interamente a carico dell'assicurato;
- ff) I periodi di aspettativa di cui alla legge 26/80 chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa estera.

In base al Decreto Legislativo 564/1996 viene prevista la possibilità di riscattare o, in alternativa, il ricorso alla prosecuzione volontaria, (in determinate situazioni) dei periodi successivi al 31

Dicembre 1996 non coperti da contribuzione:

- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. Gli iscritti

alle forme di previdenza sostitutive o esclusive (Stato, INPDAP e così via) hanno la facoltà di riscattare la domanda, nella misura massima di 3 anni, mediante il versamento della riserva matematica stabilita dall'art. 12 della Legge 1338/1962

- i periodi successivi al 31 Dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali privi di copertura assicurativa. In alternativa al riscatto, gli interessati possono ottenere l'autorizzazione ai versamenti volontari del fondo pensionistico di appartenenza secondo la Legge 18 Febbraio 1983 n. 47.
- Periodi di formazione professionale di studio o di ricerca. Gli iscritti alle forme sostitutive o esclusive possono, a domanda, riscattare, quando, se richiesto, sia stato conseguito il richiesto titolo o attestato, i seguenti periodi successivi al 31 Dicembre 1996, privi di copertura assicurativa, finalizzati all'ottenimento di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione di carriera:

a) di formazione professionale;

b) di studio o ricerca;

c) corrispondenti alla tipologie di inserimento nel mercato del lavoro se non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione gen. obbl. a forme previdenza sostitutive o esclusive.

Per i dipendenti assunti a part-time, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla Legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a tempo pieno.

## **La domanda**

Possono presentare domanda di riscatto sia l'iscritto all'IMPDPAP sia i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

La domanda di riscatto, redatta in carta semplice, deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza nei seguenti termini:

- almeno 2 anni prima del raggiungimento del limite previsto per la cessazione per limiti d'età;
- entro 90 giorni dalla data del provvedimento di dimissione.

## **Rinuncia**

Una volta chiesto il riscatto vi si può rinunciare entro un anno dalla comunicazione, oppure tacitamente qualora entro tale termine non venga effettuato il pagamento dell'onere o della prima rata del medesimo qualora si sia scelta la rateizzazione del contributo di riscatto.

## **LAVORI DISCONTINUI - STAGIONALI E TEMPORANEI.**

Nel caso di svolgimento di attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti, successivi al 31 Dicembre 1996, non

coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, possono essere riscattati dagli iscritti alle forme di previdenza sostitutive o esclusive mediante il pagamento della riserva matematica di cui all'articolo 13 della Legge 1338/1962. Gli interessati, in alternativa al riscatto, possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria nel fondo pensionistico di appartenenza secondo la legge 47/1983. Per tale autorizzazione, però, è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione, nell'ultimo quinquennio alla forma di previdenza sostitutiva o esclusiva.

## **RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE AI FINI DI UN'UNICA PENSIONE (LEGGE 29/79)**

I dipendenti pubblici possono ricongiungere, ai fini di un unico trattamento di pensione, i periodi assicurativi esistenti presso altre gestioni pensionistiche.

La domanda deve essere presentata in attività di servizio e deve essere riferita a tutti i periodi nella loro globalità.

Per i dipendenti non di ruolo iscritti all'INPDAP, l'istanza può essere presentata dopo almeno un anno di iscrizione all'Istituto.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta; ne è ammessa una seconda:

nel caso in cui l'interessato possa far valere successivamente alla prima, 10 anni di retribuzione, di cui almeno 5 versati per effettiva attività lavorativa;

all'atto del pensionamento, purchè la domanda sia diretta a trasferire ulteriori periodi nella gestione nella quale ha operato la ricongiunzione precedente.

Sia la prima domanda che la seconda possono essere presentate dai superstiti. L'onere di ricongiunzione, per la domanda presentata all'INPDAP (in Direzione degli Istituti di Previdenza) dopo il 10 settembre 1991, viene determinato sulla base della retribuzione annua contributiva comprensiva dell'Indennità Integrativa Speciale.

I periodi ricongiungibili validi sia ai fini del diritto che della misura della pensione sono:

1. i periodi di lavoro prestato nel settore privato e coperti da contribuzione obbligatoria INPS;
2. i periodi di contribuzione figurativa siano essi accreditati d'ufficio (disoccupazione, tbc, cassa integrazione guadagni) siano essi accreditati a richiesta dell'interessato (malattia, maternità, infortuni, aspettativa sindacale o politica, licenziamenti per motivi politici o sindacali);
3. i periodi riscattati (corso legale di laurea, periodo di lavoro subordinato all'estero in Stati non convenzionati ai sensi dell'art. 51 Legge 30-4-69 n. 153, periodi di omissione contributiva al di là del decennio, recuperata ai sensi dell'art. 13 della Legge 1338/62);
4. i periodi coperti da contribuzione volontaria, non concomitante all'iscritti INPDAP;
5. i contributi versati in qualità di coltivatore diretto (dal 1957), artigiano (dal 1959), commerciante (dal 1965);

6. i periodi di assicurazione in Stati esteri (non della CEE) per i quali la convenzione bilaterale preveda a certe condizioni il trasferimento dei rispettivi contributi all'INPS italiano (Svizzera).

### **Contribuzione lavoratori autonomi**

Nell'ipotesi in cui oggetto della ricongiunzione siano periodi di iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è richiesto che il soggetto possa vantare nel periodo antecedente alla presentazione della domanda almeno un quinquennio di contribuzione in una o più delle gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti (pubblica o privata).

### **Procedura per la ricongiunzione dei contributi svizzeri presso l'INPDAP**

1. I contributi versati in Svizzera non possono essere trasferiti direttamente all'Istituto, ma tramite l'INPS e solo al momento del verificarsi del diritto al trattamento di quiescenza. Per la ricongiunzione all'Istituto la procedura è la seguente:
2. inoltro all'Istituto della domanda di ricongiunzione dei contributi svizzeri e degli altri contributi eventualmente accreditati presso l'INPS o altra gestione previdenziale obbligatoria;
3. accertamento, da parte dell'Istituto interessato del verificarsi dell'evento assicurato (raggiungimento del diritto al trattamento di quiescenza: dal 10.9.91 è richiesto il diritto a pensione);
4. trasmissione della richiesta di ricongiunzione (con esplicita comunicazione, che l'evento assicurato si è verificato) alla competente sede INPS, l'accertamento dell'"evento assicurato", può essere fatto anche dall'Ente datore di lavoro all'INPS;
5. inoltro della richiesta di trasferimento da parte della predetta sede alla corrispondente Cassa Svizzera;
6. trasmissione da parte dell'INPS dell'apposito tabulato contenente tutti i dati inerenti ai contributi svizzeri da ricongiungere unitamente o meno a quelli relativi ad altri contributi eventualmente accreditati presso il predetto Istituto;
7. emanazione da parte dell'Istituto previdenziale del decreto di ricongiunzione, secondo i criteri, le modalità e le procedure previste ordinariamente per l'applicazione della Legge n. 29/79;
8. trasferimento dei contributi provenienti dall'assicurazione elvetica all'Istituto, tramite l'INPS che avrà cura di maggiorare i relativi importi degli interessi, previsti dall'art. 5, punto 2, della citata Legge n. 29/79, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il predetto Istituto entra in possesso delle somme trasferite.

### **Ricongiunzione in una gestione alternativa (otto anni)**

E' concessa la facoltà di ricongiungere i diversi periodi assicurativi nella gestione in cui il lavoratore risulta iscritto all'atto della domanda oppure in una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di iscrizione e contribuzione versata per effetto di attività lavorativa.

La facoltà di ricongiungere, in attività di servizio, i periodi assicurativi per coloro che non sono più iscritti alla Cassa ma possono vantare almeno 8 anni di pregressa



iscrizione è riconosciuta solo ai dipendenti appartenenti all'area pubblica nonché a coloro che - per effetto della trasformazione della azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli Enti - passino alle dipendenze di privati o Enti esercenti la medesima attività.

Detta facoltà può essere esercitata solo in attività di servizio e deve far riferimento a tutti i periodi nella loro globalità restando esclusa la possibilità di limitarla solo a taluni periodi. I dipendenti non di ruolo possono presentare la domanda dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa.

Come data di presentazione viene considerata quella di spedizione della raccomandata.

### **Ricongiunzione presso l'INPS**

Il lavoratore ha la facoltà di ricongiungere all'INPS tutti i periodi assicurativi coperti da contribuzione presso le gestioni previdenziali sostitutive, esonerative ed esclusive (INPDAP) dell'assicurazione generale obbligatoria.

Tale ricongiunzione avviene senza alcun onere a carico del lavoratore, fatta eccezione per i periodi di iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti). Per questi lavoratori è richiesto inoltre il requisito di 5 anni di contribuzione antecedenti la domanda di ricongiunzione in una o più gestioni assicurative dei lavoratori dipendenti.

La Corte dei Conti, ha espresso parere che la Legge 29/79 e la Legge 322/58 agiscono su un piano di parità assoluta; ne consegue pertanto che gli iscritti all'INPDAP possono esercitare una scelta fra le due forme di trasferimento dei contributi tenendo presente, però, che la facoltà di cui alla Legge 29/79 va esercitata solo in attività di servizio.

### **Enti soppressi**

Al personale già appartenente ad Enti pubblici soppressi per Legge la ricongiunzione nella gestione previdenziale di destinazione avviene d'ufficio e senza alcun onere a carico degli iscritti.

Detta ricongiunzione è stata estesa a tutto il personale degli Enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma, trasferito o assegnato alle Regioni od Enti Locali anche con norme a carattere regionale, a meno che i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza abbiano già dato luogo a pensione.

La ricongiunzione gratuita si applica anche per i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

### **Indennità premio di fine servizio Inadel**

La ricongiunzione dei periodi di iscrizione CPDEL, all'INPS o in altre gestioni previdenziali comporta comunque la liquidazione dell'indennità premio di fine servizio da parte dell'INADEL, per il periodo corrispondente all'iscrizione alla Cassa.

### **Coincidenza periodi assicurativi**

Qualora si verifichi coincidenza di più periodi assicurativi è considerato utile il periodo coperto da contribuzione connessa ad effettive prestazioni di lavoro o, in mancanza di questo, il periodo coperto dalla contribuzione di importo più elevato

### **ONERE DI RICONGIUNZIONE - PROSPETTO DI RATEIZZAZIONE :**

<b>PERIODO RICONGIUNGERE</b>	<b>DA</b>	<b>RATEIZZAZIONE</b>
fino a 9 mesi		Unica Soluzione
mesi 9 e giorni 1		Anni 2
da anni 1 mesi 3 giorni 1		Anni 3
da anni 1 mesi 9 giorni 1		Anni 4
da anni 2 mesi 3 giorni 1		Anni 5
da anni 2 mesi 9 giorni 1		Anni 6
da anni 3 mesi 3 giorni 1		Anni 7
da anni 3 mesi 9 giorni 1		Anni 8
da anni 4 mesi 3 giorni 1		Anni 9
da anni 4 mesi 9 giorni 1		Anni 10
da anni 5 mesi 3 giorni 1		Anni 11
da anni 5 mesi 9 giorni 1		Anni 12
da anni 6 mesi 3 giorni 1		Anni 13
da anni 6 mesi 9 giorni 1		Anni 14
da anni 7 mesi 3 giorni 1		Anni 15
e oltre		

### **Legge 322 dell' 8/4/1958**

Questa normativa prevede il versamento all' INPS dei contributi calcolati sulle retribuzioni percepite durante i servizi resi con iscrizione all'INPDAP .

Possono presentare domanda gli iscritti all' INPDAP che cessino dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e che non abbiano neanche una settimana contributiva presso l'INPS . La costituzione della posizione assicurativa riguarda tutti i periodi con obbligo di iscrizione e con esclusione dei periodi riscattati .Con l'entrata in vigore della legge 274/91 la costituzione della posizione assicurativa comprende anche i periodi riscattati .

E' gratuita e la domanda va presentata all'INPDAP.

## **Costituzione posizione assicurativa presso l'INPS**

Per gli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione esiste la possibilità, a domanda, di costituire la posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della Legge 322/58.

L'importo dei contributi per la costituzione della posizione assicurativa è a totale carico degli Istituti Previdenziali.

Non viene effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS:

quando l'iscritto, per le cessazioni fino al 31-12-75, ha maturato il diritto al vitalizio INADEL;

quando a seguito di cessazione dell'iscritto per morte non sussista per i superstiti il diritto a pensione INPS;

quando è richiesta la ricongiunzione ai sensi della Legge 29/79.

La costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS è possibile per tutti i servizi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato, purchè non siano già coperti da contribuzione INPS. Non è ammessa la costituzione della posizione assicurativa per il periodo del corso di laurea riscattato.

## **Totalizzazione dei periodi assicurativi**

L'art. 71 della legge 388/2000 introduce la facoltà di cumulare i periodi versati nelle varie gestioni al fine di conseguire il trattamento di Vecchiaia o di Inabilità .

Ciascuna gestione determina la propria quota .

Le quote calcolate dalle singole gestioni costituiscono un'unica pensione che è soggetta alla rivalutazione integrata al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore.

Il lavoratore che abbia presentato domanda di ricongiunzione di periodi contributivi può optare per la totalizzazione entro la conclusione del relativo procedimento di ricongiunzione .

La totalizzazione si applica :

1. A tutte le gestioni obbligatorie. Comprese quelle dei liberi professionisti
2. Al lavoratore che non ha maturato il diritto a pensione in alcuna gestione
3. Solo ai periodi non coincidenti
4. anche ai superstiti .
5. Verrà emesso dal Ministro competente il Decreto di attuazione

## **LE PRESTAZIONI**

La legge 335 del 1995 introduce tre sistemi di calcolo delle pensioni :

### **IL SISTEMA CONTRIBUTIVO**

### **IL SISTEMA RETRIBUTIVO**

### **IL SISTEMA MISTO**

<b>ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31/12/1995</b>	<b>SISTEMA DI CALCOLO</b>
almeno 18 anni	retributivo misto:
meno di 18 anni	retributivo fino al 31/12/95
assunti al 01/01/96	contributivo dal 01/01/96 contributivo

**OPZIONE:** COLORO CHE HANNO ALMENO 15 ANNI DI CONTRIBUZIONE DI CUI ALMENO 5 DAL 01/01/1996 POSSONO OPTARE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO .

IL 2 maggio del 2001 il Governo ha approvato un decreto-legge che ripristina la facoltà di calcolare la pensione col sistema contributivo. Sopprime l'ultima parte del comma 6 dell'art.69 della legge finanziaria 23 dicembre 2000 n. 388 ,con la quale la facoltà di opzione era stata rinviata al 1° gennaio 2003 .

Allo scopo di evitare che a causa dell'opzione derivi un importo di pensione superiore a quello spettante in base al sistema retributivo, gli anni di contribuzione sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti a quello in cui viene esercitata l'opzione .

Il decreto ha valore retroattivo con effetto 1° gennaio 2001 .

### **PENSIONE DI VECCHIAIA SISTEMA RETRIBUTIVO**

La pensione di vecchiaia si acquisisce con:

- il collocamento a riposo d'ufficio avvenuto per il raggiungimento dei limiti di età e a condizione che alla cessazione dal servizio risulti maturato il prescritto limite minimo di servizio;
- per il raggiungimento del prescritto limite di servizio;
- per cessazione anticipata dal servizio purchè i requisiti di età e/o di servizio siano maturati in costanza di rapporto del rapporto previdenziale con l'esercizio della facoltà del versamento della contribuzione volontaria.

## I limiti di età

<b>Decorrenza della pensione</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>
Fino al 31/12/1993	60	55
Dal 01/01/94 al 30/06/95	61	56
Dal 01/07/95 al 31/12/96	62	57
Dal 01/01/97 al 30/06/98	63	58
Dal 01/07/98 al 31/12/99	64	59
Dal 01/01/2000 in poi	65	60

A domanda, di permanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i limiti di età.

Viene confermato il limite di età più elevato previsto per il pensionamento nel Pubblico Impiego in vigore al 31-12-92 già previsto dai singoli ordinamenti; restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni in vigore al 31/12/92 per:

1. gli appartenenti alle Forze Armate;
2. personale della Pubblica Sicurezza;
3. personale della Guardia di Finanza;
4. personale degli Agenti di Custodia;
5. personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
6. personale viaggiante delle Ferrovie S.p.A.;
7. controllo del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo e meteo (A.N.A.V.);
8. personale del Corpo Forestale dello Stato;
9. personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto eventualmente iscritto alla CPDEL.

Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore al 31/12/92 per i non vedenti. Sono mantenuti i limiti di età previsti alla data del 31-12-92 per gli invalidi in misura non inferiori all'80%. Quest'ultima disposizione non si applica al personale degli enti locali e della sanità, perché una simile situazione darebbe luogo alla dispensa dal servizio per inabilità.

## Limiti di età in Europa

<b>STATO</b>	<b>UOMINI</b>	<b>DONNE</b>
<b>Austria</b>	65	60
<b>Belgio</b>	65	65
<b>Danimarca</b>	67	67
<b>Finlandia</b>	65	65
<b>Francia</b>	60	60

<b>Germania</b>	65	65
<b>Inghilterra</b>	65	60
<b>Grecia</b>	65	60
<b>Irlanda</b>	66	66
<b>Lussemburgo</b>	65	65
<b>Norvegia</b>	67	67
<b>Olanda</b>	65	65
<b>Portogallo</b>	65	60
<b>Spagna</b>	65	65
<b>Svezia</b>	65	65
<b>Svizzera</b>	65	62

### I limiti di servizio

<b>Periodo</b>	<b>Anni</b>
Dal 01/01/1993 al 31/12/1994	16
Dal 01/01/1995 al 31/12/1996	17
Dal 01/01/1997 al 31/12/1998	18
Dal 01/01/1999 al 31/12/2000	19
Dal 01/01/2001 in poi	20

### Resta confermato il requisito di 15 anni:

1. per coloro che avevano maturato tale requisito entro il 31.12.1992;
2. ai lavoratori stagionali o precari che siano assicurati da almeno 25 anni e abbiano 10 anni a tempo determinato con meno di 52 settimane all'anno;
3. per coloro che abbiano maturato al 31.12.1992 una anzianità tale che, applicando il meccanismo transitorio (età), non consentirebbe di raggiungere il nuovo requisito richiesto.

### PENSIONE ANZIANITA' SISTEMA RETRIBUTIVO

La pensione d'anzianità rimane in essere per i dipendenti assunti prima del 1° gennaio 1996, ai quali si applica il calcolo della pensione con il sistema retributivo o misto.

Per questi lavoratori a partire dal 1° gennaio 2008 la pensione sarà conseguibile in presenza, alternativamente:

- o un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e con età non inferiore a 57 anni;
- o un'anzianità contributiva di almeno 40 anni senza tenere conto dell'età anagrafica.

Nel periodo transitorio dal 1° gennaio 1996 – 31 dicembre 2007, l'accesso alla pensione è subordinata, oltre che ai requisiti anzidetti, alla maturazione dei sottostanti requisiti:

**PENSIONE DI ANZIANITÀ  
TABELLA REQUISITI LAVORATORI PUBBLICI**

<b>Anno</b>	<b>Età e Contributi</b>	<b>Solo contributi</b>
1998	53 e 35	36
1999	53 e 35	37
2000	54 e 35	37
2001	55 e 35	37
2002	55 e 35	37
2003	56 e 35	37
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

**Deroghe**

Non sono assoggettati al suddetto inasprimento ( età ) e mantengono, quindi, i requisiti di lui alla tabella B della legge 335/95, le seguenti categorie di lavoratori:

I lavoratori qualificati dai contratti collettivi come **operai** e i lavoratori ad essi **equivalenti**.

I lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di **1 anno** in età compresa tra i **14 e i 19 anni**, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.

**PENSIONE DI ANZIANITÀ  
TABELLA REQUISITI CATEGORIE PROTETTE**

<b>Anno</b>	<b>Età e Contributi</b>	<b>Solo Contributi</b>
1998	53 e 35	36
1999	53 e 35	37
2000	54 e 35	37
2001	54 e 35	37
2002	55 e 35	37
2003	55 e 35	37
2004	56 e 35	38
2005	56 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

**Domanda di pensionamento**

Per i lavoratori del Pubblico Impiego la domanda per il pensionamento di anzianità deve essere presentata **non prima di 12 mesi** dalla data indicata per l'accesso al

pensionamento; il mancato accesso alla pensione entro un anno dalla domanda comporta la decadenza della stessa e la conseguente necessità di riproporre una nuova.

### Decorrenze

Per maggior chiarezza, ai fini delle decorrenze del pensionamento di anzianità, è utile distinguere la disciplina generale da quella transitoria applicabile per il solo anno 1998.

Si ricorda che le decorrenze vanno intese come termini iniziali a partire dai quali, gli interessati che si trovano nelle condizioni richieste **possono accedere al pensionamento**. Pertanto si può ottenere la liquidazione della pensione anche da un qualsiasi mese successivo alla prima decorrenza utile.

### Disciplina generale

La legge 449/97 ripropone una norma identica a quella già contenuta nella legge 335/95 e quindi:

- chi matura i requisiti **entro il I° trimestre** dell'anno potrà andare in pensione con decorrenza il **I° luglio** a condizione che abbia 57 anni di età entro il 30 giugno;
- chi matura i requisiti **entro il II° trimestre** potrà andare in pensione con decorrenza il **I° ottobre** a condizione che abbia 57 anni di età entro il 30 settembre;
- chi matura i requisiti **entro il III° trimestre** potrà andare in pensione con decorrenza il **I° gennaio** dell'anno successivo;
- chi matura i requisiti **entro il IV° trimestre** potrà andare in pensione con decorrenza il **I° aprile**

### Le finestre d'uscita

Le finestre di uscita del 2001 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi.

La finanziaria non ha modificato per il 2001 la normativa in vigore delle pensioni di anzianità.

Riassumiamo le finestre d'uscita per l'anno 2001.

### LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI PRECOCI E DIPENDENTI PUBBLICI

Decorrenza Pensione	Requisiti anagrafici e contributivi
1° gennaio 2001	54 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 30 settembre 2000
	37 anni di contributi e qualsiasi età al 30 settembre 2000



1° aprile 2001	54 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2000 37 anni di contributi e qualsiasi età al 31 dicembre 2000
1° luglio 2001	54 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 31 marzo 2001 con età superiore a 57 anni al 30 giugno 2001 37 anni di contributi e qualsiasi età al 31 marzo 2001
1° ottobre 2001	54 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 30 giugno 2001 con età superiore a 57 anni al 30 settembre 2001 37 anni di contributi e qualsiasi età al 30 giugno 2001
1° gennaio 2002	54 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 30 settembre 2001 37 anni di contributi e qualsiasi età al 30 settembre 2001

**LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI**  
( senza la qualifica di precoci e operai )

<b>Decorrenza Pensione</b>	<b>Requisiti anagrafici e contributivi</b>
1° gennaio 2001	55 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 30 settembre 2000 37 anni di contributi e qualsiasi età al 30 settembre 2000
1° aprile 2001	55 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2000 37 anni di contributi e qualsiasi età al 31 dicembre 2000
1° luglio 2001	35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 31 marzo 2001 37 anni di contributi e qualsiasi età al 31 marzo 2001
1° ottobre 2001	35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 30 giugno 2001 37 anni di contributi e qualsiasi età al 30 giugno 2001

1° gennaio 2002	35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 30 settembre 2001
	37 anni di contributi e qualsiasi età al 30 settembre 2001

### **Precisazioni**

**Lavoratori precoci:** sono quei lavoratori dipendenti iscritti per almeno un anno a forme pensionistiche obbligatorie in età compresa tra i 14 e i 19 anni.

**Lavoratori operai o equivalenti:**

sono quei lavoratori dipendenti che svolgono mansioni di particolare gravità. La qualifica di operaio è sufficiente che sia posseduta alla data del pensionamento.

**Per i 37 anni di contribuzione:**

è utile anche la contribuzione figurativa di malattia e disoccupazione purchè il lavoratore possa valere almeno di 35 anni di contribuzione obbligatoria da lavoro dipendente

**Le finestre 1° gennaio 2002:**

dovrà essere confermata dalla prossima Finanziaria 2002 . Si prevedono infatti modifiche alla normativa vigente e possibili giri di vite.

### **LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)**

Ai fini del diritto al trattamento di quiescenza gli anni a tempo parziale sono utili per intero.

Ai fini del calcolo della pensione, del riscatto, della ricongiunzione e dell'una tantum, gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.

Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, il servizio utile ai fini della liquidazione viene determinato sommando i diversi periodi, resi omogenei applicando il coefficiente di riduzione predetto.

Per le basi di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno. Ai fini contributivi il minimale, pari a L.400.000 annue, oltre all'intero importo dell'indennità integrativa speciale per gli attivi, è ridotto in base al coefficiente risultante del rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.

Ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, nei casi di passaggio da rapporto di lavoro di pieno orario a quello di orario parziale e viceversa, si applica la media ponderata, prevista dall'art. 29 dal D.L. 28 febbraio 1981 n.153, considerando, ai fini del quinquennio, il servizio utile ai fini del diritto, e come retribuzioni, comunque, quelle riferite al tempo pieno.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'aspetto previdenziale dei rapporti di lavoro, instaurati al di fuori delle citate disposizioni legislative che, per la loro natura, richiedano limitate prestazioni.

### **PENSIONE PROVVISORIA, ACCONTO DI PENSIONE**

In attesa dell'emissione del decreto di pensione definitivo sottoposto a controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti in via successiva - con eventuali conguagli a credito o a debito - le Direzioni Provinciali del Tesoro, in base ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione di appartenenza, provvedono al pagamento della pensione provvisoria in misura del 100% della pensione spettante dalla data di entrata in vigore della Legge 274 del 8-8-1991 e considerando, altresì, per il 70% il periodo di ricongiunzione Legge 29/79 solo dopo che l'INPS avrà comunicato l'ammontare di contributi con il mod. Tr C.01-bis ed il richiedente avrà confermato la volontà di effettuare la ricongiunzione accettando per iscritto di pagare il relativo onere.

### **CALCOLO DELLA PENSIONE**

A partire dal 01.01.1996 il sistema di calcolo delle pensioni sarà differenziato a seconda dell'anzianità contributiva posseduta dal lavoratore al 31.12.1995.

a) I nuovi assunti avranno una pensione calcolata interamente col sistema contributivo, basato sui contributi versati nell'arco della vita lavorativa, rivalutati sulla base del P.I.L. A tutti i lavoratori dipendenti pubblici viene riconosciuto ai fini del calcolo pensionistico una aliquota del 33%. Non si applica la disciplina sull'integrazione al minimo.

b) I lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, avranno la pensione calcolata con il sistema misto.

### **Retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995**

Periodo di riferimento per la retribuzione pensionabile:

- anzianità fino al 31.12.1992: ultimo anno.

- anzianità dall'01.01.1993: ultimo anno + periodi tra il 01/01/1993 e la decorrenza della pensione.

### **Contributivo per le anzianità maturate dall' 01.01.1996**

Chi possiede almeno 15 anni di contributi, di cui 5 anni effettivi successivi

all'01.01.1996, può optare per il calcolo di pensione con il solo sistema contributivo.

c) I lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, avranno la pensione calcolata con il sistema retributivo:

### **Periodi di riferimento per la retribuzione pensionabile**

- anzianità maturata al 31.12.1992 - ultimo mese.
- anzianità maturata dal 01.01.1993 al 31.12.1995 - ultime spese + 50% dei periodi compresi tra lo 01.01.1993 e la decorrenza della pensione, nel limite di 10 anni.
- anzianità maturata dall'01.01.1996 - ultime mese + 50% dei periodi tra lo 01.01.1993 e il 31.12.1995 + 66.6% di quelli compresi tra l'01.01.1996 e la decorrenza della pensione, nel limite di 10 anni.

Lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995	Sistema contributivo (metodo retributivo per gli anni maturati prima del 1° gennaio 1996)
Lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995	Sistema retributivo
Lavoratori con almeno 15 anni di contributi di cui 5 nel sistema contributivo avviato nel 1996	Possibilità di optare per il solo calcolo contributivo
Lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 1996	Metodo Contributivo

### **IL SISTEMA CONTRIBUTIVO**

Il nuovo sistema si applica ai nuovi assunti a partire dal 1° gennaio 1996 e per coloro che esercitano il diritto di opzione in presenza dei requisiti richiesti.

Il diritto alla pensione insorge alle seguenti condizioni:

- compimento di 57 anni di età di cui almeno cinque di contribuzione effettiva;
- l'importo della pensione sia pari o superiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale;

oppure:

- a prescindere dell'età, ma con un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- al compimento di 65 anni di età.
- Alle lavoratrici, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto un anticipo di età al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia in ragione di quattro mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 12 mesi, fatta salva l'opzione per il coefficiente moltiplicatore relativo all'età maggiorata di un anno in caso di uno o due figli, e due anni in caso di tre o più figli.

## Come funziona

Ogni anno viene accreditata a favore dell'iscritto alla cassa previdenziale il 33% della retribuzione annua contributiva .

il valore così ottenuto viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un apposito coefficiente calcolato dall' Istat .

La somma dei valori accantonati anno per anno costituisce il **montante contributivo individuale** su cui si calcola la pensione .

**l'importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione contenuto nella tabella sottostante .**

ANNI/ MESI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,720	4,731	4,742	4,753	4,764	4,775	4,786	4,797	4,808	4,819	4,830	4,841
58	4,860	4,872	4,884	4,896	4,908	4,920	4,932	4,944	4,956	4,968	4,980	4,992
59	5,006	5,019	5,032	5,045	5,058	5,071	5,084	5,097	5,110	5,123	5,136	5,149
60	5,163	5,177	5,191	5,205	5,219	5,233	5,247	5,261	5,275	5,289	5,303	5,317
61	5,334	5,349	5,364	5,379	5,394	5,409	5,424	5,439	5,454	5,469	5,484	5,499
62	5,514	5,530	5,546	5,562	5,578	5,594	5,610	5,626	5,642	5,658	5,674	5,690
63	5,706	5,723	5,740	5,757	5,774	5,791	5,808	5,825	5,842	5,859	5,876	5,893
64	5,911	5,929	5,947	5,965	5,983	6,001	6,019	6,037	6,055	6,073	6,091	6,109
65	6,136											

Questi coefficienti saranno rideterminati ogni 10 anni sulla base dell'andamento demografico, del pil, rispetto alle dinamiche dei redditi .

## Opzione per il sistema contributivo

Dal 2001 sarà possibile optare per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo. I lavoratori che hanno accreditato contributi prima del 1° gennaio 1996, e che quindi ricadono nel sistema retributivo potranno esercitare questo diritto.

### Diritto all'opzione

Il diritto all'opzione è sottoposto alla condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 successivi al 1° gennaio 1996.

Per il perfezionamento di tale condizione sono utili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto

**L'opzione può essere fatta in qualsiasi momento. E' una scelta irreversibile. E' opportuno rimandarla al momento del pensionamento.**

### Regole del sistema contributivo

L'opzione consente di conseguire il pensionamento di vecchiaia con le specificità del regime contributivo e cioè:

1. cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
2. 5 anni di contributi effettivi
3. età flessibile da 57 a 65 anni
4. ad età inferiore a 65 anni occorre anche soddisfare la condizione di un importo minimo
5. si prescinde dal requisito anagrafico ad un'anzianità contributiva pari a 40 anni
6. le lavoratrici madri possono anticipare l'età minima pensionabile (57 anni) oppure aumentare il coefficiente di calcolo
7. non sono applicabili le disposizioni sull'integrazione al minimo

### **Valutazione di convenienza**

Le convenienze possono essere oggettive (cioè importi di pensioni più elevati) o soggettive (anticipo del pensionamento anche a scapito di un trattamento inferiore).

L'opzione può permettere di:

- 1) anticipare, anche di 8 anni, il diritto a pensione
- 2) trarre vantaggi in caso di retribuzioni più elevate percepite prima del 1996
- 3) ottenere benefici in caso alto reddito che nel regime retributivo hanno rendimento decrescenti per fasce di reddito
- 4) per i dipendenti pubblici di prendere a riferimento anche le voci retributive accessorie molto diverse nei vari comparti
- 5) non sostenere l'onere della prosecuzione volontaria ai fini del perfezionamento del requisito per la pensione d'anzianità

## **LE PENSIONI IN EUROPA E NEL MONDO**

In sintesi, come funzionano i sistemi previdenziali dei principali paesi industrializzati e quali sono quelli che prevedono le pensioni di anzianità.

<b>AUSTRIA</b>	Pensione di anzianità con almeno 35 anni di contribuzione e 60 anni di età per gli uomini (65 per la pensione di vecchiaia) e 55 anni di età per le donne (60 per il trattamento di vecchiaia).	
<b>BELGIO</b>	Per l'assegno di anzianità sono necessari 45 anni di lavoro e 64 anni di età.	Ci si può ritirare anche a 55 anni di età e 25 di contributi con un forte taglio alla pensione.

<b>DANIMARCA</b>	Non è prevista la pensione di anzianità e l'età pensionabile è fissata a 67 anni.	Per problemi di salute o altri motivi gravi si può lasciare il lavoro anticipatamente dopo i 50 anni. La pensione ai superstiti spetta solo al coniuge e non ai figli.
<b>FRANCIA</b>	La pensione di anzianità piena (il 50% dello stipendio migliore degli ultimi dieci anni) si eroga dopo 37,5 anni di contribuzione e a 60 anni di età per uomini e donne.	A questa quota si aggiunge una pensione integrativa (aziendale) pari al 20% del salario frutto di contribuzione obbligatoria.
<b>GERMANIA</b>	Si ha diritto all'assegno di anzianità dopo 35 anni di contribuzione ad almeno 63 anni di età (65 sono previsti per la pensione di vecchiaia).	Possono ritirarsi a 60 anni quelli che sono rimasti senza lavoro negli ultimi 18 mesi.
<b>GIAPPONE</b>	La pensione massima si ottiene a 65 anni con 40 anni di contributi.	A 60 anni si può lasciare il lavoro percependo solo un'indennità integrativa.
	Per ottenere la pensione sono comunque necessari almeno 25 anni di contributi per gli uomini e 20 per le donne.	
<b>GRAN BRETAGNA</b>	Non è previsto il ritiro per anzianità. L'età pensionabile è fissata a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.	La pensione pubblica è molto bassa mentre è diffusa la previdenza integrativa.
<b>GRECIA</b>	Si va in pensione a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.	La pensione anticipata è possibile a 62 anni per gli uomini e a 57 per le donne con almeno 28 anni di contributi.
<b>IRLANDA</b>	La pensione di anzianità si ottiene a 65 anni, un anno prima di quella di vecchiaia.	
<b>OLANDA</b>	L'età pensionabile è fissata a 65 anni ma il diritto alla pensione non è legato alla contribuzione quanto al periodo di residenza nel paese ( <b>così anche in Danimarca</b> )	
<b>SPAGNA</b>	L'età pensionabile è fissata a 65 anni.	Bisogna aver versato almeno 15 anni di contributi.
<b>SVEZIA</b>	Si va in pensione a 65 anni ma il sistema, fondato su tre pilastri (nazionale, aziendale e personale) è flessibile.	
<b>STATI UNITI</b>	Si va in pensione a 65 anni ma ci si può ritirare a 60 con l'importo ridotto.	L'assegno si calcola sulla base delle retribuzioni dell'intero ciclo lavorativo.

### LA PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione indiretta viene liquidata ai superstiti dell'Iscritto che muore in attività di servizio dopo aver maturato il diritto alla pensione (14 anni 6 mesi e 1 giorno), fino al

15.8.1995.

La pensione di reversibilità viene liquidata ai superstiti del lavoratore già pensionato.

Dal 17.08.1995 la pensione ai superstiti spetta se si possono far valere 5 anni di contributi, di cui 3 nell'ultimo quinquennio. La percentuale prevista è quella analoga all'INPS (60% coniuge, ecc.). L'indennità integrativa speciale dall'01.01.1995 è stata conglobata nella retribuzione nella misura del 100%. Il trattamento viene ridotto in presenza di altri redditi di qualsiasi natura d'importo pari o superiore al triplo del trattamento minimo AGO FPLD con esclusione della pensione ai superstiti secondo la seguente tabella:

Dal 17.08.1995 la pensione ai superstiti spetta se si possono far valere 5 anni di contributi, di cui 3 nell'ultimo quinquennio. La percentuale prevista è quella analoga all'INPS (60% coniuge, ecc.). L'indennità integrativa speciale dall'01.01.1995 è stata conglobata nella retribuzione nella misura del 100%. Il trattamento viene ridotto in presenza di altri redditi di qualsiasi natura d'importo pari o superiore al triplo del trattamento minimo AGO FPLD con esclusione della pensione ai superstiti secondo la seguente tabella:

<b>Redditi Posseduti</b>	<b>Percentuale di Riduzione</b>
<b>Redditi superiori a 3 volte il Trattamento minimo</b>	25% della pensione
<b>Redditi superiori a 4 volte il T.M.</b>	40% della pensione
<b>Redditi superiori a 5 volte il T.M.</b>	50% della pensione

Il trattamento non può essere comunque inferiore a quello che sarebbe spettato al soggetto in possesso di reddito pari al limite massimo dello scaglione precedente. Se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, la pensione è corrisposta per intero.

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

### **Aventi diritto (in ordine di precedenza) (anti 17.8.95)**

#### **Il coniuge**

Il coniuge superstite (vedova o vedovo) anche se:

- separato legalmente ma con sentenza di separazione personale a lui (o lei) non addebitabile;
- divorziato e in assenza del coniuge superstite, a condizione che non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno di mantenimento, e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. Nel caso di esistenza del coniuge superstite, la pensione al coniuge divorziato spetta per una quota calcolata tenendo conto della durata



del rapporto coniugale e viene conferita dal Tribunale.

### **Orfani minorenni**

- Sono considerati minorenni gli orfani fino al maggior anno di età;
- Sono considerati equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni studenti iscritti all'università o Istituti superiori per tutta la durata del corso legale di studi e, comunque, non oltre il 26mo anno di età.

### **Orfani maggiorenni**

- Gli orfani maggiorenni inabili - conviventi a carico e nullatenenti. L'inabilità è presunta dopo il 60° anno di età;
- Gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad Istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale di laurea, comunque non oltre il 26° anno di età.

### **Sono equiparati ai figli legittimi**

- i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto;
- i figli adottivi purché la domanda di adozione sia stata presentata dal dante causa prima del compimento del 60° anno di età.

### **Fratelli e sorelle**

- se minorenni;
- se maggiorenni inabili o di età superiore ai 60 anni;
- se nullatenenti;
- se a carico dell'iscritto.

L'inabilità deve essere intesa in modo assoluto e permanente.

La nullatenenza sussiste qualora non si è titolare di reddito superiore a quello previsto per il diritto alla pensione degli invalidi civili totali che per 1995 è di lire 20.026.235 e per il 1996 è di L. 21.103.645.

Per convivenza a carico si intende la somministrazione, da parte del "dante causa" dei necessari mezzi di sostentamento.

Inabilità, nullatenenza e convivenza sono tre requisiti che devono coesistere alla data del decesso dell'iscritto.

### **DAL 17 AGOSTO 1995**

1) al coniuge, anche se separato legalmente purché non gli sia stata addebitata la

responsabilità della separazione. Il coniuge superstite separato «con addebito» ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;

2) al coniuge divorziato, nel caso in cui l'ex coniuge deceduto non si sia risposato, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

- il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di assegno di divorzio;
- il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;
- il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante la nuova disciplina del trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge;
- il rapporto assicurativo del coniuge deceduto dal quale deriva il trattamento pensionistico deve essere iniziato anteriormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso in cui dopo lo scioglimento del matrimonio l'ex coniuge si sia risposato, il Tribunale può disporre, alla sua morte, che al coniuge divorziato sia corrisposta una quota della pensione spettante al coniuge con il quale il lavoratore era legato in matrimonio alla data del decesso.

3) ai figli minori degli anni 18;

4) ai figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore ai 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retributivo;

5) ai figli studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retributivo, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26 anno di età;

6) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;

7) ai genitori di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e risultino a carico dell'assicurato o del pensionato alla data della morte, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione;

8) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte dell'assicurato o del pensionato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti né genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione.

### **Misura pensione indiretta e di reversibilità**

La pensione indiretta e di reversibilità viene calcolata sulla pensione spettante al "dante causa" secondo percentuali che variano per decorrenze originarie del 2/1/1995:

Per tutti i dipendenti pubblici

<b>Coniuge superstite</b>	senza orfani	60%
<b>Coniuge superstite con orfani minorenni</b>	con un solo orfano	80%
	con 2 orfani	100%
	con 3 orfani	100%
	con più di 3 orfani	100%
<b>Orfani minorenni soli</b>	con un solo orfano *	60%
	con 2 orfani	80%
	con 3 orfani	100%
	con 4 orfani	100%
<b>Genitori</b>		15%
	<b>Fratelli e sorelle</b>	15%

**\* Dal 01.09.1995 la misura è del 70% se unico superstite orfano minore, studente o inabile.**

### **Decorrenza della pensione**

Dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso del "dante causa".

### **Cessazioni del diritto**

#### **Per il coniuge:**

in caso di matrimonio (liquidazione doppia annualità);

- Per i figli non inabili:
  - al compimento dei 18 anni;
  - al compimento del 21° anno, se studenti di scuola media superiore;
  - alla fine del corso legale di laurea o di Istituti superiori equiparati e comunque non oltre il 26esimo anno di età.

#### **Per i figli inabili:**

- senza limiti di età

Ai superstiti spetta il trattamento indiretto o di reversibilità.

Pensione indiretta è il trattamento spettante ai superstiti dell'assicurato deceduto in attività di servizio .

Pensione di reversibilità è il trattamento spettante ai superstiti del pensionato.

<b>Superstiti aventi diritto</b>	<b>Aliquote</b>
Coniuge solo	60%
Coniuge con 1 orfano	80%
Coniuge con 2 o più orfani	100%
Orfano solo	70%
2 Orfani	80%
3 o più orfani	100%
Genitori	15%
Fratelli - Sorelle	15%

### **Il cumulo tra pensione ai superstiti e reddito**

Il coniuge con orfani minori , studenti o inabili può cumulare integralmente il trattamento con i propri redditi .

Il coniuge solo secondo la seguente tabella :

<b>Scaglioni di reddito posseduti</b>	<b>Percentuale di cumulo</b>
3 volte superiore al minimo INPS	75%
4 volte superiore al minimo INPS	60%
5 volte superiore al minimo INPS	50%

### **LA PENSIONE PRIVILEGIATA**

Natura e fonti normative

La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l'inabilità assoluta o permanente.

Tale pensione, pertanto, è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si verifica la condizione richiesta.

La pensione privilegiata è disciplinata, per gli statali, dal DPR1092/73; per gli iscritti alle ex Casse amministrate dagli II.PP.(Inpdap) dal R.D.L. n.680/38 e dalle successive modificazioni (L.379/55; L.1646/62).

### **Presupposti**

Per aver diritto alla pensione privilegiata è necessario: - essere inabile assoluto o alla mansione e cessare dall'impiego; - che tale inabilità si sia prodotta senza colpa dell'interessato e sia dovuta a causa o cancausa di servizio.

La pensione privilegiata viene erogata ai superstiti se il decesso avviene per le stesse infermità o lesioni che hanno dato diritto a tale trattamento.

### **La domanda**

L'art.167 del T.U.1092/73 per gli statali prevede che il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio "nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio". In altri termini, se l'infermità o la

lesione dipendente da causa di servizio ha prodotto l'inabilità al lavoro e comportato la dispensa dal servizio (o la morte) incombe sull'amministrazione l'obbligo di procedere d'ufficio alla concessione della pensione privilegiata. In ogni altro caso la pensione va liquidata a domanda.

Questa distinzione tra iniziativa d'ufficio e a domanda costituisce uno dei principali elementi differenziati tra dipendenti dello Stato e iscritti alle ex Casse amministrate dagli II.PP. (Inpdap): per questi ultimi, infatti non esiste procedura d'ufficio e l'impulso al procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato (o dei suoi eredi).

La domanda, in carta semplice, va presentata all'Inpdap; per i dipendenti dello Stato è consigliabile, al momento, presentare la domanda anche al Ministero di appartenenza. La domanda deve contenere tutti i riferimenti relativi alle infermità o lesioni per i quali il trattamento privilegiato è richiesto, ai fatti di servizio che le hanno determinate e la documentazione sanitaria necessaria.

Particolare attenzione va posta sui termini, perentori, entro cui deve essere presentata la domanda:

- 5 anni (o 10 anni in caso di Parkinsonismo) dalla cessazione dal servizio.

Successivamente alla presentazione della domanda, la procedura prevista per l'accertamento alla pensione privilegiata è la seguente:

Dipendenti enti locali e sanità

rapporto informativo del capo-ufficio

accertamenti sanitari (l'organo competente sono le Commissioni Medico Ospedaliere istituite presso gli Ospedali Militari)

parere del Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate costituito presso l'Inpdap

decreto di concessione o di rigetto.

### **Per i dipendenti statali**

rapporto informativo del capo-ufficio

accertamenti sanitari (l'organo competente sono le Commissioni Medico Ospedaliere istituite presso gli Ospedali Militari)

C.P.P.O. (Comitato pensioni privilegiate ordinarie)

decreto di accettazione o di rigetto.

### **LA MISURA DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA**

Dipendenti dello Stato

Quando l'infermità o lesione da cui deriva il trattamento privilegiato è classificabile nella prima categoria della Tab.A della L.834/81, essa è pari ad una pensione ordinaria calcolata sul massimo del servizio utile.

Qualora, invece, le infermità siano di minore entità e quindi ascritte a categorie diverse, la pensione privilegiata è pari a 1/40 della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore a 1/3 nè superiore a 8/10 della base stessa (art.65 T.U. 1092/73)

Per gli operai la pensione privilegiata è pari a quella ordinaria computata in base al servizio utile aumentato di 10 anni, e comunque non può essere inferiore al 44%, nè superiore all'80% della base pensionabile.

In ogni caso la pensione privilegiata non è cumulabile con la rendita Inail.

Ai titolari di pensione privilegiata possono spettare inoltre i sottoindicati assegni accessori:

- assegno d'incollocabilità
- assegno di cura - assegno d'integrazione
- assegno per cumulo d'infermità
- indennità speciale annua
- indennità di assistenza e di accompagnamento.

Dipendenti enti locali e sanità

Il calcolo della pensione privilegiata viene effettuato maggiorando l'aliquota di pensione ordinaria di 1/10. Tale aliquota non può in ogni caso essere inferiore al 66.67% nè superiore al coefficiente relativo alla maturazione del 40 anno di contribuzione. Ai titolari di pensione di privilegio considerati "grandi invalidi per servizio", cioè affetti da lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria, possono spettare una serie di assegni accessori per 12 mensilità, non reversibili.

Essi sono:

- assegno di superinvalidità
- assegno di assistenza e accompagnamento
- assegno di cumulo
- assegno integrativo
- indennità speciale annua
- assegno integratore

#### Aggravamento

Il titolare di trattamento privilegiato può chiedere la revisione per aggravamento dell'infermità.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, vengono respinte per la stessa infermità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze non possono essere prodotte se non dopo un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda respinta.

La riliquidazione della pensione decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento.

Cumulo tra pensione privilegiata e rendita Inail

- pensione privilegiata + rendita Inail = no cumulo
- pensione normale + rendita Inail = si
- pensione privilegiata - rendita Inail = si (fino a concorrenza con la pensione normale).

Se il titolare di pensione privilegiata ha percepito per le stesse infermità la liquidazione dell'equo indennizzo, sulla pensione verrà recuperato il 50% dell'equo indennizzo ( il recupero non viene effettuato in caso di reversibilità).

#### **LA CAUSA DI SERVIZIO**

La causa di servizio è il riconoscimento di un danno fisico o di una malattia contratta per cause o condizioni di lavoro insite nel servizio prestato. La concausa esiste quando una predisposizione all'infermità degenera per cause "preponderanti" da addebitarsi alle condizioni di servizio.

Domanda contestuale di riconoscimento causa di servizio ed equo indennizzo

La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza dall'interessato o dai superstiti entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità.

Accertamenti ed adempimenti dell'amministrazione

Dopo avere effettuato le opportune indagini e redatto il rapporto informativo, l'Amministrazione dispone gli accertamenti sanitari presso le apposite Commissioni costituite presso Ospedali Militari. L'interessato potrà farsi assistere da un medico di fiducia. Il verbale dell'Ospedale Militare costituisce provvedimento definitivo, tranne che per l'equo indennizzo e pensione privilegiata per i quali è obbligatorio il parere del Comitato Pensioni Privilegiate.

#### **Termini per il ricorso**

Qualora l'interessato non intenda accettare il parere dell'Ospedale Militare, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure inoltrare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei tempi di 60 o 120 giorni dalla notifica

del provvedimento stesso.

### **Benefici derivanti da riconoscimento**

Il lavoratore cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità ed equo indennizzo, ha diritto:  
alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle infermità riconosciute;  
al rimborso delle spese di cura;  
all'abbreviazione dello scatto di anzianità:  
di due anni per le infermità ascrivibili dalla prima alla sesta categoria;  
di un anno per quelle ascrivibili alla settimana ed ottava categoria.

### **Aggravamento della menomazione e cumulo**

In caso di aggravamento della menomazione che ha dato diritto all'equo indennizzo, entro 5 giorni dalla data di notifica del decreto concessivo e per una sola volta, l'interessato può chiedere la revisione dell'equo indennizzo.

Se il lavoratore, per causa di servizio, riporta altre menomazioni, viene liquidato il nuovo indennizzo se l'invalidità rientra in una delle categorie superiori a quelle in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà dedotto quanto in precedenza liquidato.

### **L'EQUO INDENNIZZO**

L'art. 68 del D.P.R. 20 gennaio 1957 n.3, prevede che al dipendente che subisce una menomazione permanente a causa di una infermità contratta per causa di servizio viene concesso un equo indennizzo. L'infermità indennizzabile deve essere prevista dalle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla Legge 18 marzo 1968 n.313 e al D.P.R. 30 dicembre 1981 n.834.

Eventuali infermità non previste sono indennizzabili solo nei casi di equivalenza a quelle previste nelle suddette tabelle. La domanda di concessione dell'equo indennizzo deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La stessa può essere presentata anche dagli eredi. In caso di aggravamento dell'infermità è prevista la possibilità di revisione dell'equo indennizzo.

Poichè tale revisione può essere richiesta per una sola volta, ed entro 5 anni dal decreto di concessione, è opportuno, in caso di malattia tendente all'aggravamento, utilizzare tale possibilità verso la fine del quinquennio. Il termine di 5 anni dalla data della notifica del decreto o delibera concessivo dell'equo indennizzo (per la richiesta di revisione), sono termini che vanno tassativamente rispettati per non perdere i relativi diritti.

Il ricorso contro il provvedimento riguardante la negazione dell'equo indennizzo va inoltrato, entro 60 giorni al T.A.R., oppure entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Per la determinazione del calcolo dell'equo indennizzo occorre prendere in considerazione sia la categoria a cui è ascrivibile la menomazione permanente, sia la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, tenendo conto dell'apposita tabella annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n.686.

Bisogna ancora tenere presente che:

l'indennizzo è ridotto del 25% se l'interessato ha superato i 50 anni di età;

l'indennizzo è ridotto del 50% se l'interessato ha superato i 60 anni di età;

per la determinazione dell'età bisogna far riferimento a quella in atto al momento in cui si è verificato l'evento dannoso;

l'indennizzo è ridotto della metà se l'interessato consegue, per lo stesso motivo, anche la pensione privilegiata;

non si procede alla decurtazione dell'indennizzo quando il titolare di pensione privilegiata

è il coniuge del dipendente deceduto per causa di servizio.

#### Riduzione equo indennizzo

Sono abrogate inoltre le disposizioni di cui all'art.154 della legge n.312/80 che regolamentava i precedenti criteri di determinazione dell'equo indennizzo; di conseguenza risulta abrogata la norma che consentiva il favorevole regime di cumulo con la pensione privilegiata per i titolari di 1° categoria. Sugli importi di equo indennizzo spettano, a decorrere dal 1.1.1995, gli interessi legali così come previsto dal comma 36 dell'articolo 22, in caso di ritardo rispetto ai 19 mesi previsti dal D.P.R. n.349/1994 per la liquidazione del trattamento.

Per le domande presentate a decorrere dall'1-1-97 ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, è sostituita dalla Tabella 1 allegata alla presente legge.

E' abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della Legge 23.12.1994 n.724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.

Per coloro che antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesione e che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla Legge 23 Dicembre 1994 n.724.

Il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle infermità o lesioni accertate. Si applica l'articolo 178, secondo comma del medesimo Testo Unico n.1092/73.

TABELLA di determinazione della misura dell'equo indennizzo per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993 N. 29

Categoria di menomazione di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, N. 834

#### MISURA

#### PRIMA CATEGORIA

Due volte l'importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda

#### SECONDA CATEGORIA

92 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

#### TERZA CATEGORIA

75 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

#### QUARTA CATEGORIA

61 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

#### QUINTA CATEGORIA

44 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

#### SESTA CATEGORIA

27 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria



## SETTIMA CATEGORIA

12 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

## OTTAVA CATEGORIA

6 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

Menomazioni dell'integrità fisica di cui alla tabella B allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834

MISURA

## PER TUTTE LE MENOMAZIONI PREVISTE

3 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

## **PENSIONE DI INABILITA'**

Dall'1.1.1996 anche ai pubblici dipendenti è stata estesa la legge n. 222/84 in materia di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non derivante da cause di servizio.

Requisiti contributivi e sanitari

La domanda di pensione deve essere presentata all'Inpdap, in attività di servizio o anche dopo il collocamento a riposo purchè in presenza dei predetti requisiti contributivi. Per i dipendenti dello Stato è consigliabile presentare la stessa domanda di pensione di inabilità anche all'Amministrazione di appartenenza.

Se dal verbale della Cmo risulta lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, l'amministrazione di appartenenza provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro e la sede provinciale dell'Inpdap alla liquidazione della pensione.

Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell'ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.

Per completezza ricordiamo che oltre alla inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi lavoro e alla inabilità al servizio o mansione, vi è un livello intermedio di inabilità il cui riconoscimento, da parte della asl, non richiede una menomazione altamente invalidante ma tale, comunque, da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa: la cosiddetta inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (ex art. 13 della legge 274/91), che dà diritto al trattamento pensionistico se il lavoratore può far valere almeno 15 anni di servizio.

Accertamento sanitario

L'organo competente all'accertamento sanitario sono le Commissioni Medico Ospedaliere istituite presso gli Ospedali Militari.

Calcolo

Nel caso di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'importo della pensione si determina nei seguenti modi:  
sistema retributivo: l'anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione di inabilità e la data del compimento dell'età pensionabile nel limite massimo di un'anzianità contributiva di 40 anni. L'importo della pensione non può in ogni caso essere superiore all'80% della base pensionabile o del

trattamento spettante nel caso di invalidità derivante da causa di servizio. Alle pensioni di inabilità si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

sistema contributivo: al montante individuale maturato si aggiunge una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età, nel limite massimo di un'anzianità contributiva di 40 anni, computata sulla media rivalutata delle basi pensionabili degli ultimi 5 anni. Ai trattamenti di inabilità si applica il coefficiente relativo a 57 anni (4,720) in presenza di età anagrafica inferiore.

Riassumendo, nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e, in ultimo, le modalità di calcolo:

Trattamenti di inabilità

Grado di inabilità

Requisito contributivo

Accertamento sanitario

Calcolo

Assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa

Almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio

Commissione medico ospedaliera

Periodo di servizio

+

maggiorazioni

Assoluto e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro

15 anni di contribuzione

Asl

Periodo di servizio

senza

maggiorazioni

Al servizio o mansione

20 anni per i dipendenti locali;

15 anni per gli statali

Cmo

o

asl

Periodo di servizio

senza

maggiorazioni

Per i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi vanno ridotti nella misura di 1/3 secondo quanto stabilito dall'art.2, legge 4 aprile 1952, n° 218.

### **CUMULO PENSIONE E STIPENDIO**

Le pensioni liquidate dall'1.1.1998 sono cumulabili con le retribuzioni da lavoro dipendente nella misura pari al trattamento minimo + il 50% della loro eccedenza, fino a concorrenza del reddito stesso.

Con il reddito da lavoro autonomo le medesime sono totalmente cumulabili se entro il 31.12.1994 sono stati raggiunti 16 di anzianità. Se il requisito dei 16 anni è stato raggiunto successivamente a tale data, la cumulabilità è pari al trattamento minimo + il

50% dell'eccedenza, fino a concorrenza del reddito stesso.

Le pensioni liquidate prima dell'1.1.1998 sono totalmente cumulabili sia con le retribuzioni da lavoro dipendente che con il reddito da lavoro autonomo se il requisito dei 16 anni sia stato raggiunto entro il 31.12.1994.

Se il requisito dei 16 anni di contribuzione è stato raggiunto dopo il 31.12.1994, la cumulabilità sia con la retribuzione da lavoro dipendente che il reddito da lavoro autonomo è pari al trattamento minimo + il 50% dell'eccedenza, fino a concorrenza del reddito stesso.

Si precisa che il predetto regime di cumulo non riguarda l'indennità integrativa speciale liquidata in aggiunta alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1.1.1995, per la quale continua ad applicarsi la normativa preesistente. Da tale data la IIS è entrata nella retribuzione pensionabile quindi i dipendenti pubblici al compimento dell'età pensionabile potranno cumulare sia il reddito di lavoro autonomo che il reddito di lavoro dipendente senza alcuna trattenuta.

Regime di cumulo della pensione di anzianità liquidata con contribuzione inferiore a 40 anni (tutte le gestioni previdenziali)

Dall'1.1.1998 tutte le pensioni di anzianità sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo + il 50% dell'eccedenza, fino a concorrenza dei redditi stessi.

La pensione di anzianità è interamente incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, sia prodotto in Italia che all'estero, anche per il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità.

Per le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1998 si applicano le norme previgenti se più favorevoli.

La normativa previgente (stabilita dalla legge 662/96), ha operato per le pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 1996 fino al 31.12.1997 (fissando criteri diversi a seconda della gestione che liquidava la pensione stessa) e prevedeva delle eccezioni per coloro che al 30 settembre 1996 potevano far valere 35 anni di anzianità contributiva e 52 anni di età o in alternativa 36 anni di anzianità contributiva, per i quali rimandava alla ulteriore previgente disciplina.

Previgente disciplina ( art. 1°, comma 6 del Dlgs 503/92 )

Dall'1.1.1994 le pensioni di anzianità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo + il 50% dell'eccedenza fino a concorrenza del reddito stesso.

Anteriormente all'1.1.1994 i redditi da lavoro autonomo erano ininfluenti ai fini del regime di cumulo.

Attualmente i lavoratori autonomi possono accedere alla pensione senza cancellarsi dagli elenchi o dagli albi.

Eccezioni e possibilità di cumulo:

Compensi per attività svolta nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili;

Indennità per la funzione di giudice di pace.

Inoltre, coloro che alla data del 31.12.1994 sono titolari di pensione o hanno raggiunto i 35 anni di contribuzione possono cumulare interamente con i redditi da lavoro autonomo.

Possono cumulare interamente con la retribuzione:

se rioccupati come operai agricoli o domestici;

se occupati anteriormente al 1° febbraio 1991 come agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità Europee.

Criteri applicativi

Ai fini dell'applicazione delle norme di cumulo la norma stabilisce:

le pensioni e le retribuzioni vanno considerate al netto dei trattamenti di famiglia, e dalle retribuzioni devono essere detratti i contributi previdenziali ed assistenziali;

per i lavoratori assicurati sulla base di salari medi (agricoli e domestici) deve essere presa in considerazione la retribuzione reale al netto dei contributi.

Per i redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'Ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo stesso.

Per i redditi da lavoro autonomo, i lavoratori devono presentare all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, entro il termine previsto per l'Irpef per il medesimo anno.

Le trattenute di pensione devono essere effettuate dagli enti previdenziali provvisoriamente in base al reddito presunto dalla dichiarazione che gli interessati devono rilasciare agli enti medesimi, e successivamente conguagliate sulla base della dichiarazione definitiva dei redditi.

Queste 2 ultime disposizioni si applicano anche per il reddito da lavoro dipendente ai trattamenti pensionistici erogati dalle Gestioni esclusive (Stato e INPDAP).

Per coloro che, con false dichiarazioni si procurano un'indebita liquidazione di pensione o una prestazione in misura più alta, oltre ad una multa che va da £.3.000.000 a £.

15.000.000, la legge (art.11, L.662/96) collegata alla Finanziaria 1997 ha previsto una sanzione pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno in cui si riferisce la dichiarazione è stata omessa o è stata falsata. La somma, indebitamente riscossa, sarà direttamente trattenuta sulle rate di pensione.

### **Casi particolari**

La trattenuta sulle pensioni di vecchiaia o sui trattamenti d'invalidità per coloro che si rioccupano a part-time, sia verticale che orizzontale, deve essere operata in base alle ore lavorate settimanalmente e non alle giornate prestate.

Pertanto, il datore di lavoro deve moltiplicare l'importo della trattenuta risultante sul certificato pensionistico per 6, il risultato dovrà essere diviso per il numero delle ore di lavoro da contratto, ed il quoziente ottenuto andrà moltiplicato per il numero delle ore effettivamente lavorate. Il risultato sarà l'importo della trattenuta.

### **Redditi da lavoro autonomo**

Vanno considerati redditi da lavoro autonomo:

quelli da impresa, professione, esercizio di arti e mestieri;

compensi da collaborazione coordinata e continuativa, quelli da amministratore, sindaco o revisore di società, da presidente di associazioni o componente dei rispettivi consigli o comitati;

indennità per incarichi di presidente o membro di organi collegiali;

le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, se l'apporto è da prestazione di lavoro;

le indennità percepite dagli amministratori regionali, dai membri del Parlamento.

### **Eccezioni**

Le indennità dei sindaci e degli assessori comunali, dei presidenti e degli assessori provinciali, dei presidenti e dei membri di organi esecutivi delle aziende degli enti locali, dei presidenti e membri di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, ugualmente le loro indennità di presenza e missione, non devono considerarsi redditi da lavoro in tutte le ipotesi di cumulo con i trattamenti pensionistici.

Il regime di cumulo per i trattamenti pensionistici d'invalidità, inabilità e di reversibilità, già riportato nelle schede inerenti a tali prestazioni è rimasto invariato dopo le significative modifiche

### **FONDI ESCLUSIVI - PENSIONE DI ANZIANITA'**

con contribuzione inferiore a 40 anni

(al compimento dell'età pensionabile valgono le regole della pensione di vecchiaia)

DECORRENZA  
REDDITI

LAVORO AUTONOMO  
LAVORO DIPENDENTE

FINO AL 30.9.96

Se requisito contributivo\* al 31.12.94  
nessuna trattenuta  
Trattenuta tutta la pensione 2 - 3

Se requisito contributivo\* dopo 31.12.94  
trattenuta 50% quota eccedente il TM 1

DAL 1.10.96

AL 31.12.97

Trattenuta 50% quota ecced. il TM  
oppure

Nessuna trattenuta se:

al 28.9.94 erano "bloccati" e al 31.12.94 avevano già i requisiti contributivi\*  
al 31.12.94 avevano già i requisiti contributivi\* e al 30.9.96 avevano 35 anni di ctr. e  
52 d'età o 36 anni di ctr. o raggiungono la massima anzianità contributiva alla data del  
pensionamento.

Trattenuta tutta la pensione 4

DAL 1.1.98

Trattenuta 50% quota eccedente il TM  
Trattenuta tutta la pensione

\* si tratta dei requisiti stabiliti dall'art.8 del D.Lgs. 503/92

Le indennità dei giudici di pace e degli amministratori locali sono sempre cumulabili

(1) eccezioni e cumulo totale per:

indennità per attività in programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente  
utile

(2) per le decorrenze ante 31.3.83 la pensione a calcolo è cumulabile e la I.I.S. è  
incumulabile

(3) cumulo totale (ad eccezione della I.I.S.) - se requisiti al 31.12.94 - per:

lavoratori agricoli

domestici

(4) eccezioni e cumulo totale - se requisiti contributivi al 31.12.94 e almeno 52 d'età o  
36 di contributi al 30.9.96 o anzianità massima alla data del pensionamento - per:

operai agricoli

domestici

### **FONDI ESCLUSIVI - PENSIONE DI ANZIANITA'**

con 40 anni di contributi

DECORRENZA  
REDDITI

LAVORO AUTONOMO

## LAVORO DIPENDENTE

FINO AL 31.12.97

Nessuna trattenuta

(finché perfezionato requisito di 16 anni al 31.12.94)

Nessuna trattenuta

(finché perfezionato requisito di 16 anni al 31.12.94) 1

DAL 1.1.98

Nessuna trattenuta

(finché perfezionato requisito di 16 anni al 31.12.94)

Trattenuta 50% quota eccedente il TM 2

Le indennità dei giudici di pace e degli amministratori locali sono sempre cumulabili

(1) A eccezione dell'IIS per le pensioni con decorrenza ante 2 gennaio 1995.

(2) Eccezioni e cumulo totale per :

chi lavora con contratti a termine per un numero di giorni non superiore a 50 nell'anno solare,

chi ha redditi annui non superiori al TM,

operai agricoli

domestici

## **FONDI ESCLUSIVI - PENSIONE DI VECCHIAIA**

DECORRENZA

REDDITI

LAVORO AUTONOMO

LAVORO DIPENDENTE

FINO AL 31.12.97

Se requisito contributivo al 31.12.94

nessuna trattenuta

Se requisito contributivo al 31.12.94 1

nessuna trattenuta

Se requisito contributivo dopo 31.12.94

trattenuta 50% quota eccedenteil TM 2

Se requisito contributivo dopo 31.12.94

trattenuta 50% quota eccedenteil TM 3

DAL 1.1.98

Se requisito contributivo al 31.12.94

nessuna trattenuta

Trattenuta 50% quota eccedente il TM 3

Se requisito contributivo dopo 31.12.94

trattenuta 50% quota eccedenteil TM

2

Le indennità dei giudici di pace e degli amministratori locali sono sempre cumulabili

(1) ad eccezione della I.I.S. per le pensioni con decorrenza ante 2.1.95

(2) eccezioni e cumulo totale per:  
chi ha un reddito annuo non superiore al TM  
indennità per attività in programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente  
utile

(3) eccezioni e cumulo totale per:  
chi lavora con contratti a termine per un numero di giorni non superiore a 50 nell'anno  
solare,  
chi ha redditi annui non superiori al TM,  
operai agricoli OTI e OTD  
domestici

## **CONTENZIOSO**

Per quanto riguarda il problema del Contenzioso che nel campo delle prestazioni previdenziali e pensionistiche del pubblico impiego si caratterizza per la complessità delle procedure per la perentorietà dei termini e per la specificità della legislazione ci limitiamo ad allegare due tabelle di gradi di ricorso riguardanti le procedure che interessano il Contenzioso nei Comparti riguardanti i lavoratori dello Stato e degli Enti locali - Sanità.

Tabella gradi di ricorso

(riguardante i lavoratori dipendenti dallo Stato e dalle aziende autonome)

Contro un provvedimento non definitivo si può presentare RICORSO GERARCHICO entro 30 giorni.

Tabella gradi di ricorso

(riguardante i lavoratori dipendenti dagli Enti e dalla Sanità)

Divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego

Il comma 34 dell'art. 22 della Legge 724/94 prevede che a decorrere dal 1° gennaio per tutto l'anno 1995 non è consentita alla Pubblica Amministrazione l'adozione di provvedimenti conseguenti all'estensione di sentenze giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del Pubblico Impiego.

Pertanto, anche in presenza di giurisprudenza consolidata, viene ribadito che eventuali decisioni di accoglimento riguardano esclusivamente il ricorrente e tali decisioni non possono dare origine ad alcun beneficio riguardante la stessa categoria cui appartiene il ricorrente.

## **LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI**

Condizioni e requisiti

I termini per la presentazione della domanda di prepensionamento (già prorogati fino al 21 giugno 2000) sono stati differiti al 30 aprile 2001, pur rimanendo fissata al 31.12.1999 la data di raggiungimento di tutti i requisiti.

La prima condizione per poter accedere al trattamento anticipato di vecchiaia o di anzianità è quella di essere stati adibiti ai LSU per almeno 12 mesi entro il 1997, essere stati adibiti ai LSU dal 1997 ed aver raggiunto i 12 mesi nel 1998, oppure essere stati adibiti ai LSU dall'1.1.1998 e raggiungere entro il 1999 lo stesso periodo di permanenza nei LSU, mediante il completamento dei progetti medesimi. Qualora questi progetti siano di durata inferiore a 12 mesi, ferma la condizione dell'impegno alla suddetta data, il requisito può essere raggiunto con la permanenza nelle attività con il rinnovo dei progetti medesimi.

La seconda condizione è basata sulla mancanza di "meno di cinque anni al

raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia". Pertanto i requisiti per essere ammessi alla particolare contribuzione volontaria, di cui il lavoratore verserà il 50% dell'onere, e contemporaneamente accedere ai trattamenti anticipati di anzianità e di vecchiaia sono (dal 20.6.1998) quelli di seguito precisati. Si sottolinea che i lavoratori collocati in mobilità lunga non possono accedere all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico in quanto tale tipo di indennità di mobilità li accompagna fino al pensionamento.

Trattamenti anticipati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - requisiti

Per il trattamento anticipato di anzianità:

Aver compiuto 48 anni e un giorno se operaio o 49 anni e un giorno se impiegato e far valere 1561 contributi settimanali, ovvero 30 anni e una settimana di anzianità contributiva, o in alternativa, 1613 contributi settimanali e cioè 31 anni e una settimana di contribuzione.

Per il trattamento anticipato di vecchiaia:

Aver compiuto 58 anni e un giorno se uomo e 53 anni e un giorno se donna e poter far valere 677 contributi settimanali, cioè 13 anni e una settimana di anzianità contributiva. E' opportuno precisare che l'ammissione ai VV e alla contestuale erogazione anticipata del trattamento di anzianità o di vecchiaia è applicabile anche nei casi in cui sia stato già raggiunto o il requisito contributivo (per il trattamento ordinario) dei 35 anni per l'anzianità o quello dei 18 anni per la vecchiaia, e manchino meno di 5 anni al requisito di età, ed ugualmente è applicabile qualora sia stato raggiunto il requisito di età ma non sia stato trapiantato quello contributivo, per meno di 5 anni.

Possono accedere al beneficio del trattamento anticipato di vecchiaia anche i lavoratori e le lavoratrici che sono stati già autorizzati ai versamenti volontari, per i quali comunque bisognerà fare segnalazione di ciò sulla domanda di anzianità o di vecchiaia, allegando fotocopia della ricevuta dell'ultimo versamento.

In questi casi, qualora l'autorizzazione ai VV si collochi entro il 31.12.1992, essendo il requisito contributivo perfezionato con 780 contributi settimanali (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del Dlgs.503/92), ferme restando le suddette condizioni di permanenza nei LSU e di età, il requisito contributivo per accedere al trattamento anticipato di vecchiaia sarà di 521 contributi, mentre quello dell'età sarà di 58 anni e un giorno se uomo e 53 anni e un giorno se donna, come per gli altri lavoratori.

Fermi restando tali requisiti di età, lo stesso requisito di 521 contributi è valido, anche per quei lavoratori dipendenti con un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni che risultino occupati per almeno 10 anni anche non consecutivi per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (articolo 2, comma 3, lettera b) del Dlgs. 503/92).

Poiché la norma prevede che i requisiti richiesti sono quelli in essere alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (20 giugno 1998), i suddetti requisiti rimarranno cristallizzati anche per coloro che presenteranno la domanda nel 1999.

Ciò significa che coloro i quali maturano entro il 1998 i 12 mesi di permanenza nei LSU, essendovi comunque collocati alla data del 31.12.1997, ma non hanno ancora raggiunto i requisiti di età potranno raggiungerli nel 1999 e presentare domanda entro tale anno.

In merito alla contribuzione e al requisito contributivo richiesto, è valida tutta la contribuzione, compresa quella versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

In questi casi i requisiti per essere ammessi al beneficio in esame saranno quelli di seguito specificati.

Trattamenti anticipati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi - requisiti

Trattamento anticipato di anzianità:

Aver compiuto 52 anni e un giorno e far valere 1561 contributi settimanali, ovvero 30 anni e una settimana di contributi, o, indipendentemente dall'età, far valere almeno 1821 contributi, ovvero 35 anni e una settimana di contribuzione.



Trattamento anticipato di vecchiaia:

Aver compiuto 60 anni e un giorno se uomo e 55 anni e un giorno se donna e far valere 677 contributi settimanali.

In questi casi il trattamento sarà liquidato in pro-quota

Durata della prosecuzione volontaria

I versamenti volontari, il cui onere al 50% sarà detratto direttamente dal trattamento pensionistico, dureranno fino a quando la pensione provvisoria non verrà trasformata in pensione definitiva, anche nei casi in cui uno dei due requisiti (o quello dell'età o quello della contribuzione) sia già stato raggiunto.

Calcolo del trattamento

Il trattamento anticipato denominato "indennità" sarà calcolato sulla base di tutta la contribuzione versata, con diritto comunque ad un importo pari a quello dell'assegno per LSU che dal 1 gennaio 2001 è di Lire 878.337 mensili, ricorrendone le condizioni reddituali, e successivamente, a requisiti raggiunti verrà ricalcolato, tenendo conto di tutta la contribuzione nel frattempo maturata, compresi quindi i versamenti volontari.

Qualora detti contributi volontari agissero negativamente sulla media retributiva pensionabile definitiva, viene assicurato il diritto al trattamento di miglior favore.

Cumulabilità tra assegno per i lavori socialmente utili e pensione

I lavoratori che accedono al "prepensionamento LSU" non possono più essere utilizzati nei progetti LSU o ASU.

"Bonus" di 18 milioni ai lavoratori nei LSU

Oltre alla possibilità del trattamento anticipato correlato ai versamenti volontari, la legge collegata alla Finanziaria 1999 (Legge 114) stabilisce a favore dei lavoratori occupati nei LSU che hanno i medesimi requisiti per il "prepensionamento" un "bonus" di 18 milioni, a domanda da presentare entro il 31.12.1999.

Il "bonus" mirato a coprire l'onere del 50% della prosecuzione volontaria, viene concesso anche a coloro che hanno già fatto domanda di prepensionamento.

## **CONGEDI PARENTALI**

### **CONGEDO DI MATERNITA'**

E' vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto, per un periodo complessivo di astensione dal lavoro di 5 mesi.

Se il parto avviene anticipatamente rispetto alla data presunta dal medico, tutti i giorni non utilizzati prima vengono aggiunti al congedo dopo il parto fino a raggiungere i 5 mesi.

Se invece, il parto avviene successivamente alla data presunta, il periodo tra la data presunta e quella effettiva non viene detratto dal conteggio dei 5 mesi.

In caso di complicanze della gravidanza, o quando le condizioni lavorative siano ritenute pericolose per la madre o per il nascituro, si può fare domanda al servizio ispettivo del Ministero del lavoro per ottenere una interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi la cui durata viene determinata dal servizio.

Le lavoratrici addette alle lavorazioni che risultano gravosi e pregiudizievoli per la gravidanza, incluse in un apposito elenco, devono per legge essere spostate ad altre mansioni, se questo non è possibile il servizio ispettivo del ministero del lavoro può decidere l'interdizione dal lavoro per tutta la gravidanza.

Esiste anche la possibilità di scelta, da parte della lavoratrice, di astenersi dal lavoro a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto se tale scelta non arreca nessun pregiudizio alla salute della madre e del bambino.

### **CONGEDO DI PATERNITA'**

Il padre lavoratore ha diritto ai tre mesi di astensione dopo il parto solo nel caso di morte e di grave infermità della madre o di affidamento esclusivo del bambino al

padre.

Trattamento economico e previdenziale

Per tutto la durata del congedo di maternità e di paternità si percepisce un'indennità economica da parte dell'Inps, ma anticipata dal datore di lavoro, pari all'80% dell'ultima retribuzione percepita.

Molti contratti collettivi prevedono un'integrazione all'indennità da parte del datore di lavoro.

Il periodo , coperto dalla contribuzione figurativa, è considerato utile per il diritto e per la misura della pensione.

I lavoratori del pubblico impiego non percepiscono l'indennità da parte dell'Inps, ma la retribuzione effettiva ,con relativa contribuzione obbligatoria, da parte delle amministrazioni da cui dipendono.

### **INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA**

L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180 giorno dall'inizio della gestazione è considerata parto e da diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi.

Se l'interruzione avviene prima del 180 giorno, la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità, ma a quella di malattia.

### **CONGEDO PARENTALE**

Per ogni figlio fino agli otto anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per congedo parentale per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi.

Complessivamente i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. Solo al padre è data la possibilità di fruizione di un ulteriore mese di congedo ( arrivando a 7 mesi) se si giova di un periodo di congedo parentale , frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi. In questa ipotesi il periodo complessivo tra i due genitori diventa 11 mesi.

I genitori possono fruire del congedo anche contemporaneamente.

Trattamento economico e previdenziale.

I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del terzo anno del figlio.

Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Per tutti gli altri periodi di congedo fruiti oltre i sei mesi e fino al compimento dell'ottavo anni del figlio l'indennità è dovuta solo se il proprio reddito personale annuo non sia superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

Per il 2001: £ 24.061.375 annue

Questi periodi, anche se non si percepisce l'indennità vengono accreditati figurativamente prendendo a riferimento una retribuzione pari a al 200% dell'importo dell'assegno sociale.

(per il 2001: £ 17.150.900) proporzionato ai periodi di astensione.

All'interessato è data la possibilità di integrazione contributiva tramite riscatto o versamenti volontari.

### **CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO**

Fino al compimento del terzo anno del figlio entrambi i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del figlio, senza limiti temporali. Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi ogni anno per le malattie del figlio.

Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, su richiesta , la eventuale fruizione delle ferie da parte del genitore.

Trattamento previdenziale

Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti: Fino a tre anni del figlio le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa, mentre i 5 giorni annui

previsti per malattie del figlio dai tre agli otto anni sono accreditati figurativamente limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al 200% dell'assegno sociale (per il 2001: £ 17.150.900), con possibilità di integrazione con riscatto e con versamenti volontari dei contributi.

Nel settore pubblico, nel secondo e nel terzo anno del figlio, c'è diritto a trenta giorni regolarmente retribuiti per le malattie del bambino, con relativa contribuzione obbligatoria..

Fino agli otto anni del figlio, invece, i 5 giorni ogni anno a disposizione di ciascun genitore sono senza retribuzione, ma hanno la copertura contributiva.

### **RIPOSI GIORNALIERI**

La lavoratrice madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, anche cumulabili, durante il primo anno del bambino. Il riposo è di un'ora quando l'orario lavorativo è inferiore alle 6 ore.

Il padre lavoratore ha diritto ai riposi solo in caso di morte o di grave malattia della madre, se i figli siano affidati al solo padre, se la madre titolare non se ne avvale oppure quando la madre non ne ha diritto.

In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere fruiti anche dal padre.

Trattamento previdenziale

Le ore di riposo vengono regolarmente retribuite e sono coperte da contribuzione nel comparto pubblico; anche nel settore privato sono regolarmente retribuite, ma sono accreditate figurativamente limitatamente a una retribuzione annua di £ 17.150.900.

### **ADOZIONI**

I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali , ma condizionati dall'età del figlio.

Congedo di maternità o di paternità in alternativa ( tre mesi dalla data di ingresso in famiglia)

se il figlio non ha superato al momento dell'adozione 6 anni, per le adozioni nazionali;

se il figlio non ha raggiunto la maggiore età(18 anni) per le adozioni internazionali.

Indennità all'80% della retribuzione e accredito figurativo

Congedo parentale per le adozioni nazionali e internazionali:

fino ad otto anni del figlio valgono gli stessi diritti del figlio naturale (v. congedo parentale) ;

se il bambino adottato ha un'età compresa dai 6 ai 12 anni, il diritto al congedo parentale deve essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia sempre con le medesime modalità.

Trattamento economico e previdenziale

Sei mesi di indennità al 30% della retribuzione , garantita senza limiti reddituali, e coperti da accredito figurativo entro i 6 anni del figlio, oppure per i figli di età da 6 a 12 anni, entro i tre anni dall'ingresso in famiglia.

### **DIRITTI DEI GENITORI DI FIGLI CON HANDICAP GRAVE**

Requisiti

Riconoscimento al figlio dello stato di handicap grave da parte della Commissione Medica della Usl territorialmente competente. Inoltre il figlio non deve essere ricoverato a tempo pieno presso Istituti specializzati.

I genitori, anche adottivi o affidatari, devono essere lavoratori dipendenti con diritto al congedo parentale

Fino a 3 anni del figlio:

i genitori, in alternativa, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino al terzo anno del figlio oppure a due ore di permesso giornaliero retribuito ( 1 ora se l'orario lavorativo è inferiore a 6 ore).

Dopo i 3 anni:

i genitori hanno diritto, sempre in alternativa, a tre giorni di permesso retribuito al mese coperti da contribuzione figurativa.

Congedo retribuito di due anni.

I due genitori, in alternativa, hanno diritto, entro 60 giorni dalla richiesta, ad un congedo retribuito, della durata massima di 2 anni per assistere un figlio cui sia stato riconosciuto lo stato di gravità dell'handicap, dalla commissione medica, da almeno 5 anni.

Durante questo periodo, coperto dalla contribuzione figurativa, si percepisce un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione entro un importo massimo di £70.000.000 annui.

Dopo la scomparsa dei genitori il beneficio può essere richiesto da un fratello o sorella convivente con il soggetto disabile.

### **LAVORATRICI AUTONOME**

Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma viene loro comunque versata un'indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, calcolata secondo una retribuzione convenzionale.

Hanno diritto anche al congedo parentale, con il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

In questo caso, l'astensione dal lavoro, è richiesta e deve essere dimostrata.

### **ASSEGNO DI MATERNITA' PER LAVORI ATIPICI E DISCONTINUI.**

Entra in vigore, con il decreto 21 dicembre 2000, n.452 un nuovo strumento di sostegno economico alla maternità di lire 3.000.000 introdotto dalla finanziaria 2000, destinato alle donne, per cui siano stati versati contributi, a seguito dello svolgimento di tre mesi di attività lavorativa nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la nascita.

Destinatario dell'assegno sono le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, oppure extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno per ogni figlio nato o adottato o accolto in affidamento preadottivo a partire dal 2 luglio 2000.

Al momento dell'adozione il minore non deve avere un'età superiore ai 6 anni, mentre nelle adozioni internazionali il limite è il raggiungimento della maggiore età.

L'assegno prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare e assume la funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità e quindi di garanzia per la lavoratrice madre a percepire una prestazione economica non inferiore a £ 3.000.000.

Difatti possono presentarsi le seguenti situazioni:

se la lavoratrice percepisce un'indennità economica di maternità pari o superiore ai 3.000.000, viene erogata solo la prestazione previdenziale;

se l'indennità di maternità spettante è inferiore a £ 3.000.000, viene erogata un'integrazione fino a 3.000.000;

se non compete la prestazione di maternità viene erogato l'assegno di £ 3.000.000.

In caso di parti o di adozioni e affidamenti preadottivi plurimi, l'importo dell'assegno viene moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica.

Requisiti contributivi

L'assegno è concesso quando si verificano i seguenti casi:

quando la lavoratrice ha diritto ad una qualsiasi forma di trattamento previdenziale o economico di maternità e possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i diciotto ed i nove mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, ha diritto alla quota differenziale dell'assegno fino al raggiungimento di 3.000.000 di lire, se la prestazione di maternità è di importo inferiore;

quando una lavoratrice, dopo lo svolgimento di almeno 3 mesi di attività

lavorativa, fruisce di una delle prestazioni di disoccupazione, di mobilità, cassa integrazione, LSU, malattia e maternità, il passaggio all'indennità di maternità le viene garantito fino alla fine della prestazione stessa.

Con l'entrata in vigore del regolamento il diritto all'assegno di maternità dell'Inps permane, purchè il periodo intercorrente tra la perdita del diritto alla prestazione previdenziale e la nascita del figlio o dell'ingresso in famiglia del figlio adottato, non sia superiore a nove mesi;

quando una lavoratrice viene licenziata o si dimette, mantiene il diritto all'assegno di 3.000.000 se può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 18° al nono mese precedente la nascita del figlio o dell'ingresso in famiglia del figlio adottato

Il padre, naturale adottivo o affidatario, ha diritto a percepire il beneficio nel caso di decesso della madre, di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre, ovviamente se l'assegno non sia stato già riscosso dalla donna.

La domanda, redatta in carta semplice, va inoltrata alla sede territoriale dell'Inps entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria e l'Inps eroga l'assegno entro 120 giorni.

Per i nati dal 2 luglio fino all'entrata in vigore del regolamento, in fase di prima attuazione, la domanda può essere presentata comunque entro 6 mesi dal 7 aprile 2001.

### **ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE DI COMPETENZA DEI COMUNI**

Per i bambini nati, a partire dal 1 gennaio 2001, o entrati, a partire dalla stessa data, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceva in adozione o in affidamento preadottivo è concesso un assegno pari a £ 500.000 mensili per un massimo di 5 mesi. L'assegno è diretto alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno che non fruiscono o non abbiano diritto a nessuna prestazione previdenziale o economica di maternità. Non è richiesto, quindi, nessun requisito contributivo, ma il reddito familiare è soggetto alla soglia ISE: per il 2001, £50.800.000 per un nucleo di 3 componenti.

Il padre, naturale adottivo o affidatario preadottivo, può ricevere l'assegno in via esclusiva in caso di decesso della madre, di abbandono del figlio da parte della madre se il minore rientra nella sua famiglia anagrafica

L'assegno in caso di parti o adozioni multiple si moltiplica, secondo il numero dei figli nati o adottati.

La domanda va presentata al comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso nella famiglia anagrafica della madre adottiva.

Se a richiedere l'assegno è il padre o altro soggetto adottivo la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dal termine dei 6 mesi previsti per la madre.

In via di prima attuazione per i bambini nati o adottati successivamente al 1° luglio 2000 la domanda può essere presentata entro il 7 ottobre 2001.